

**FONDAZIONE "SAN RICCARDO PAMPURI"**

Via Dante Alighieri, 4 - 20081 Morimondo (MI) - C.F. 90014970157 P.I. 13117740152 - Tel. 02 945405 - Fax 02 94961953

**FONDAZIONE "SAN RICCARDO PAMPURI"**

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
A NORMA DEL D.LGS. 231/2001***

***MODELLO ORGANIZZATIVO***

## PREMESSA

Il Documento Programmatico delle Politiche Gestionali è alla base del Modello Organizzativo dell'Ente per la prevenzione dei reati amministrativi di cui al D.Lgs. 231/01.

**COMPITI E RESPONSABILITA'** sono definiti nel Regolamento del Personale, integrato dall'Organigramma e dal Funzionigramma.

**CONDIZIONE PER LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE E LE CONSEQUENTI SANZIONI:** che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità, ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

E' importante che in caso di commissione di atto illecito a favore dell'Ente, oltre a contenere la gravità del fatto, sia possibile attenuare il grado di responsabilità dell'Ente stesso: ciò si ottiene dimostrando di avere attuato un adeguato modello organizzativo di prevenzione dei reati che evidenzia l'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di illeciti.

Condizione per la responsabilità dell'Ente, è che sussista colpa dell'Ente segnatamente sotto il profilo della omissione di adempimenti organizzativi e gestionali nell'adozione dei Modelli organizzativi e nella costituzione e attivazione dell'Organismo di Vigilanza per prevenire la commissione dei reati (*Cass. sez. VI, 9 luglio 2009 - 17 settembre 2009, n. 36083*). Va sottolineato che ricade inoltre sull'Ente l'onere di provare la presenza di Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati e l'inesistenza di colpe in capo all'Ente (*Cass. Sez. II, 20 dicembre 2005 - 30 gennaio 2006, n.3615*).

## PARTE GENERALE

## 1. Definizioni

**ENTE:** si intende la Fondazione “*San Riccardo Pampuri*”, Ente accreditato che gestisce la RSA.

**CODICE ETICO COMPORTAMENTALE:** è il documento ufficiale dell’Ente che contiene la dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente nei confronti dei “*portatori di interesse*” (dipendenti, collaboratori, fornitori, utenti, clienti, comunità locale, Pubbliche Amministrazioni, ecc.).

Esso è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione e costituisce, unitamente alle prescrizioni portate dal Modello Organizzativo, il sistema di autodisciplina aziendale.

**DESTINATARI:** si intendono tutti i dipendenti dell’Ente con qualsivoglia funzione e qualificazione nonché i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o quali componenti una Associazione Professionale, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell’interesse dell’Ente o sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

**D.LGS. N. 231/2001** significa: D.Lgs. 8 Giugno 2001, n.231, “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica*” e successive modificazioni ed integrazioni.

**CCNL:** contratto di lavoro applicabile all’Ente, quale contratto stipulato fra UNEBA ed Organizzazioni Sindacali (CGIL - CISL - UIL).

**LINEE GUIDA:** le linee guida redatte da UNEBA per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture socio-sanitarie e di servizio sociale di diritto privato.

**MODELLO ORGANIZZATIVO (MO):** documento dell’Ente in cui sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico.

**ORGANO DI VIGILANZA (O.d.V.):** organismo di vigilanza costituito in forma collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli Organi di gestione dell’Ente e preposto a vigilare in ordine all’efficacia ed all’osservanza del Modello Organizzativo.

**REATI** significa: reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. N. 231/2001 e successive integrazioni.

**PROCESSI SENSIBILI:** attività dell’Ente nel cui ambito può ricorrere il riscontro di commissione dei reati.

**OPERAZIONE SENSIBILE:** operazione od atto all’interno dei processi sensibili; può avere natura tecnica, commerciale, finanziaria.

**TERZO:** ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore dell’Ente o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come DESTINATARIO.

**P.A:** Pubblica Amministrazione, compresi i funzionari e gli incaricati di pubblico servizio.

**STAKEHOLDER:** Portatori di interessi, interni ed esterni alla Fondazione, primari, secondari e strategici, che hanno un qualsivoglia interesse, interrelazione o altro, con l'attività istituzionale della Fondazione.

**FORNITORI:** in genere controparti contrattuali dell'Ente quali, esemplificativamente, gli appaltatori e fornitori di opere, di bene e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche, altri soggetti giuridici coi quali l'Ente stabilisce qualsiasi forma di collaborazione nell'ambito di processi commerciali.

## 2. Generalità

### 2.1 Natura giuridica della responsabilità

Con l'emanazione del D.Lgs. N. 231/2001, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse, o a loro vantaggio, da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'Ente medesimo, ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

La Relazione Ministeriale al D.Lgs. N. 231/2001 dà una sintetica ma chiara spiegazione delle ragioni del provvedimento.

La persona giuridica, autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di comportamento), e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse.

E' quindi emersa l'esigenza, da parte delle Autorità sovranazionali e nazionali, di migliorare i controlli sulle persone giuridiche (Enti e Società), aumentandone la responsabilità per gli atti compiuti nello svolgimento della loro attività.

La normativa nazionale (Legge delega 29 settembre 2000, n.300, art. 11 in specie ed il susseguente D.Lgs. N. 231/2001, e successive modificazioni ed integrazioni) - in esecuzione anche di obblighi e convenzioni intervenute (Convenzione CEE 26/7/1995, Convenzione OCSE 17/12/1997, ecc.) - definisce un sistema di responsabilità sanzionatoria degli Enti e delle Società per fatti illeciti posti in essere da soggetti operanti nell'interesse o per conto della persona giuridica.

La natura di queste responsabilità è definita - rispetto ai canoni tradizionali - come un *tertium genus*, rappresentato dalla previsione di applicazione di una sanzione amministrativa (come conseguenza, peraltro, di un reato e nell'ambito di un processo penale); così la Relazione accompagnatoria definisce la responsabilità ex D.Lgs. N. 231/2001: **"Il concetto innovativo, decretato dal D. Lgs. N. 231/2001, sancisce la nascita di un tertium genus di responsabilità avente natura extrapenale che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia"**.

La stessa delega prevedeva, a vero dire, uno spettro molto ampio di intervento.

Il D. Lgs. N. 231/2001 ha effettuato inizialmente una scelta meno incisiva, prevedendo le sanzioni amministrative solo per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali quelli di corruzione e concussione, di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di truffa ai danni dello Stato e di frode informatica.

Il testo della relazione accompagnatoria parla, infatti, di **“carattere di forte innovazione”** del provvedimento e di conseguente necessità di iniziale contenimento della sua operatività.

Non vi è dubbio, tuttavia, che si è in presenza di una sicura tendenza alla possibile estensione delle ipotesi di applicazione, nell’ambito dell’obiettivo di affermare la cosiddetta **“cultura aziendale della responsabilità”**.

In effetti, a partire dal 2001, le ipotesi trasgressive assoggettate a sanzioni sono state progressivamente ampliate; così:

- I. **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (art. 24, D.lgs. 231/01) e **Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** (art. 25, D.lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 69/2015 e **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25- decies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4
- II. **Reati informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis, D.lgs. 231/01) .[Articolo aggiunto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, art. 7]
- III. **Reati di criminalità organizzata** (art. 24-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29] e **Reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014]
- IV. **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n.350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla Legge n.409 del 23 novembre 2001, e integrato dall’art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99]
- V. **Reati contro l’industria e il commercio** (art. 25-bis 1, D.lgs. 231/01) [Articolo introdotto dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99]
- VI. **Reati societari** (art. 25-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo introdotto dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 3, modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge 69/2015
- VII. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (art. 25-quater, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, art. 3]
- VIII. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater -1, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8]
- IX. **Reati contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 e modificato dal **Decreto n. 39 del 4 marzo 2014**] e **Razzismo e xenofobia** (art. 25-terdecies: **D.lgs. 231/01**) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39,
- X. **Reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 9]
- XI. **Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-septies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123]
- XII. **Reati in materia di violazioni del diritto d’autore** (art. 25-novies, D.lgs. 231/01) [Articolo introdotto dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99, art. 15]
- XIII. **Reati ambientali 25-undecies del D.Lgs.231/01** [Articolo aggiunto dall’art. 4, comma 2 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall’art. 2, comma 1 del D.lgs. 121/2011 e modificato dalla Legge 68/2015]

- XIV. **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012]
- XV. **Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25 quaterdecies)** introdotto dalla Legge Europea 2017
- XVI. **Reati Tributari (art.25 - quinquiesdecies)** Articolo introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157
- XVII. **Contrabbando**

## **2.2 I soggetti interessati:**

### **a) l'Ente è tra i destinatari**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge delega n. 300/2000 e dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. N. 231/2001, la gamma degli Enti interessati è assai ampia; in particolare, secondo l'art.1, comma 2 del D.Lgs. N. 231/2001 **"le disposizioni in esso presenti si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle Società e Associazioni privi di personalità giuridica"**.

Nessun dubbio, pertanto, che - in relazione alla propria natura privatistica- le Fondazioni e le Associazioni con o senza personalità giuridica rientrano nella sfera dei destinatari.

Nemmeno è ipotizzabile che - anche in relazione alla propria natura ed attività - l'interesse sia insussistente o solo marginale.

Ciò vale, in specie, per gli ambiti di operatività svolta in regime collaborativo con la P.A. (per effetto di accreditamenti o di convenzioni).

L'Ente, infatti, presenta la caratteristica di Ente le cui entrate sono rilevantemente derivate dal sistema pubblico, sia sotto forma di tariffe per servizi (es. contributi, rette dei Comuni, etc.), che di contributi a sostegno di determinate attività (es.: per istruzione professionale).

La responsabilità dell'Ente si aggiunge, poi, alla responsabilità della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

## **2.2 I soggetti interessati:**

### **b) l'analisi dei reati**

La responsabilità dell'Ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni *"apicali"* (rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- persone fisiche che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La *responsabilità dell'Ente è presunta* qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle *policy* aziendali.

Viceversa la *responsabilità dell'Ente è da dimostrare* nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali. Vengono pertanto individuati ai sensi del Regolamento del Personale della Fondazione i seguenti ambiti professionali di responsabilità ex 231:

- Area Decisionale strategica: componenti il CDA (soggetti apicali);
- Area Decisionale Esecutiva: Direzione Amministrativa e Sanitaria - Direzione di Coordinamento (soggetti apicali);
- Area Esecutiva Autonoma: personale amministrativo (soggetti direttamente dipendenti da soggetti Apicali);

### **2.3 Le sanzioni**

Le sanzioni amministrative che il Decreto pone a carico degli Enti nel cui interesse o a cui vantaggio sia stato commesso un reato-presupposto, da parte di un soggetto in posizione apicale o di un soggetto sottoposto, sono classificate come segue:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- pubblicazione della sentenza di condanna;
- confisca del profitto che la società ha tratto dal reato;

La sanzione pecuniaria (art.li 10 e 11 del Decreto) è applicabile a tutti gli illeciti dipendenti da reato, e viene irrogata per "quote" il cui numero, non inferiore a 100 e non superiore a 1000, è determinato sulla base della gravità del fatto, del livello di responsabilità della società, nonché dei provvedimenti riparatori e riorganizzativi adottati da quest'ultimo dopo la commissione del reato, anche allo scopo di prevenirne la reiterazione. A ciascuna quota è assegnato un valore determinato, compreso tra un minimo di Euro 258 e un massimo di Euro 1.549, in base alle condizioni economico-patrimoniali della società. Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta a quelle pecuniarie e concernono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché la revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, nel caso in cui ricorra uno dei seguenti presupposti:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità, e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti alla loro direzione o

vigilanza, quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti presupposto di responsabilità amministrativa dell'Ente;

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse non si applicano nei casi di riduzione della sanzione pecuniaria previsti dal sopracitato art. 12 del Decreto.

Quanto ai criteri di scelta delle sanzioni interdittive, l'art. 14 del Decreto prevede quanto segue:

- le sanzioni interdittive hanno a oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente;
- il tipo e la durata della sanzione sono determinati dal Giudice sulla base della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società, e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione può essere limitato a determinati contratti e a determinate amministrazioni;
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento delle attività;
- se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente;
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna (sanzione stigmatizzante).

Con la pubblicazione della sentenza di condanna nei confronti dell'Ente, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Ai sensi dell'art. 36 del Decreto, la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Il Pubblico Ministero, rilevato un reato-presupposto riconducibile alla responsabilità dell'Ente, verifica l'appartenenza della persona fisica imputata di tale reato all'organizzazione dello stesso.

Pertanto, una volta acquisita la notizia dell'illecito amministrativo, dipendente dal reato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, egli annota immediatamente nel registro di cui all'art. 335 del c.p.p. gli elementi identificativi della società unitamente, ove possibile, alla generalità del suo legale rappresentante, nonché il reato da cui dipende l'illecito.

Per l'azione di responsabilità amministrativa dell'Ente, il Pubblico Ministero deve dimostrare l'esistenza degli elementi oggettivi della responsabilità, e precisamente:

- che è stato commesso uno dei reati-presupposto;
- che il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- che l'autore del reato svolge formalmente, o di fatto, una funzione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, vuoi in qualità di soggetto in posizione apicale o di

soggetto sottoposto, anche qualora non sia possibile accertarne l'identità, cioè anche qualora l'autore del reato sia rimasto ignoto o non risulti imputabile (Art. 8 del Decreto);

Nel caso in cui l'autore del reato sia un soggetto in posizione apicale, la colpa di organizzazione è presunta, e l'Ente deve dare prova dell'esistenza a suo favore di una causa di esonero da responsabilità

Nel secondo caso in cui l'autore del reato sia un soggetto sottoposto, il Pubblico Ministero, per accampare la responsabilità dell'Ente, deve fornire la prova che la commissione del reato è dovuta all'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza, mentre L'Ente ha l'onere della prova dei fatti impeditivi della responsabilità.

## **2.4 La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono**

La responsabilità dell'Ente presuppone la commissione dei reati previsti da parte di soggetti che si trovino in posizione apicale o anche in posizione subordinata (in quanto sottoposti all'altrui vigilanza).

Il decreto prevede, tuttavia, un meccanismo di esonero da responsabilità, che ispirato al sistema dei *compliance programs* funzionante degli Stati Uniti, ruota attorno all'adozione ed alla effettiva attuazione, da parte dell'ente medesimo, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

I modelli organizzativi già esistenti nell'ente devono essere in ogni caso ulteriormente osservati.

In particolare la sussistenza della responsabilità amministrativa è configurabile allorché ricorrano le seguenti circostanze:

- a) **avvenuta realizzazione di un reato ricompreso nell'elenco contenuto nel D.Lgs. N. 231/2001** nelle successive modificazioni ed integrazioni, anche con leggi speciali, considerati reati base o presupposto (*Cass. Sez. VI, 30 settembre-1° dicembre 2010, n. 42701*);
- b) **che il reato base sia stato commesso da un soggetto incardinato nell'Ente** (*Cass. Sez. VI, 30 settembre-1° dicembre 2010, n. 42701; Cass. Sez. V, 17 novembre 2010-20 giugno 2011, n. 24583; Cass. Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 27735*)
- c) **che sussista un interesse o un vantaggio per l'Ente**. Al riguardo si osserva, in sede esegetica che secondo la Relazione alla Legge, l'interesse, quanto meno corrente, della Società o dell'Ente va valutato *ex ante*; mentre il vantaggio richiede una verifica *ex post*. Non sembra quindi da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione: che diluirebbe, così, in più parole un concetto unitario. A prescindere dalla sottigliezza grammaticale che tale figura retorica richiederebbe (la congiunzione copulativa "e" tra le parole interesse e vantaggio e non la congiunzione disgiuntiva "o" presente invece nella norma), non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse "a monte" della Società o Ente ad una locupletazione - prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata - in

conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato *ex ante* dall'agente. In senso conforme: *Cass. Sez. II, 17 marzo-27 marzo 2009, n. 13678; Cass. sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083; Cass. Sez. II, 20 dicembre 2005 - 30 gennaio 2006, n.3615*). E' da considerare che il criterio dell'interesse o del vantaggio per l'Ente è particolarmente complesso e pone problemi interpretativi ed operativi in relazione ai delitti colposi, commessi, cioè, senza la volontà di conseguire l'evento: un caso classico è quello delle lesioni e dell'omicidio sul luogo del lavoro, ma altri se ne possono riscontrare nello svolgimento delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie istituzionali, per cui occorrono una attenzione ed una vigilanza peculiari.

- d) **che sussista colpa dell'Ente**, segnatamente sotto il profilo della omissione di adempimenti organizzativi e gestionali nell'adozione dei Modelli Organizzativi e nella costituzione e attivazione dell'Organismo di Vigilanza per prevenire la commissione dei reati (*Cass. sez. VI, 9 luglio 2009 - 17 settembre 2009, n. 36083*). Va sottolineato che ricade inoltre sull'Ente l'onere di provare la presenza di Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati e l'inesistenza di colpe in capo all'Ente (*Cass. Sez. II, 20 dicembre 2005 - 30 gennaio 2006, n.3615*).

## 2.5 Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità

- avere effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;
- avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in modo particolare, questi modelli devono:
  - individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
  - prevedere specifici protocolli o regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai rischi di commissione dei reati da prevenire;
  - prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
  - prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  - prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- avere vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, attraverso un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato - ove compiuto da soggetto in posizione apicale - eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato - ove posto in essere da soggetto subordinato - sia stato attuato nonostante l'esistenza di un adeguato modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo alla prevenzione del reato.

### **3. Modalità assunte nel processo di elaborazione del Modello Organizzativo**

#### **3.1 Obiettivi del Modello**

Il Modello Organizzativo è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato e, dall'altra, a limitare le responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Per raggiungere tali finalità il Modello deve:

- determinare una piena consapevolezza, da parte del potenziale autore del reato, di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Ente, anche quando apparentemente esso potrebbe trarne vantaggio);
- stabilire linee procedurali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni sensibili;
- consentire all'Ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell'attività.

In particolare il Modello deve:

- perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, organi sociali e fornitori, che operano per conto o nell'interesse dell'Ente nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili, oltreché di misure disciplinari, anche di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per l'Ente;
- colpire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'organo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

#### **3.2 Linee guida**

Il D.Lgs. N. 231/2001 prevede (art.6) che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati - oltre che in modo autonomo dal singolo Ente - anche sulla base di codici di comportamento (cosiddette linee guida), redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, in specie se comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

*L'UNEBA - che è l'associazione rappresentativa delle istituzioni socioassistenziali, sociosanitarie e socioeducative tra le quali rientra l'Ente - ha elaborato le linee guida e il Modello di codice di comportamento che sono stati sottoposti al Ministero della Giustizia, il quale, con lettera n. m-dg.DAG.0082307.U del 19 giugno 2013, li ha giudicati idonei al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. N. 231/2001. Lo stesso Ministero ha precisato: "Resta impregiudicata ogni valutazione sulle modalità di implementazione del codice e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti*

Il presente Modello dell'Ente è redatto conformemente agli schemi UNEBA con queste integrative avvertenze: il modello potrà essere integrato o modificato in relazione ai possibili ulteriori suggerimenti o indirizzi del Ministero sulle linee guida e ad eventuali modifiche normative.

Si riportano di seguito le norme riguardanti la responsabilità dell'Ente e l'adozione delle linee guida, alle quali rimandiamo, senza esporle in questo documento: sono indicate all'Art. 5 "*Responsabilità dell'Ente*", all'Art. 6 "*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*", all' Art. 7 "*Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*"

### **3.3 Altre analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello**

Al fine di assicurare la congruità del Modello rispetto alle effettive peculiarità dell'Ente, la fase di elaborazione del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni idonee ad identificare i rischi presenti nell'Ente; in particolare:

- si è esaminata la documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- anche attraverso una pluralità di colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività aziendali, si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili;
- particolare attenzione è stata riservata all'esame delle procedure aziendali già in atto con l'obiettivo di confermarne l'idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune.

### **3.4 Adozione del Modello Organizzativo**

Secondo di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. N. 231/2001, il Modello organizzativo è "*atto di emanazione dell'Organo dirigente*" e, pertanto, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Al fine, poi, di assicurare la speditezza dei provvedimenti di adeguamento, il Consiglio potrà delegare il Presidente ad apportare, al Modello, integrazioni non sostanziali, particolarmente al fine di assumere l'introduzione di misure a nuovi tipi di reato eventualmente individuabili nella sfera di incidenza del D.Lgs. N. 231/2001 o per adeguare il Modello stesso a sopravvenuti canoni integrativi dovuti alla elaborazione giurisprudenziale.

## **4. Modello Organizzativo dell'Ente**

### **4.1 Ambito di adozione**

Il presente Modello è stato approvato nella prima revisione con delibera del 16.12.2013 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. L'Ente è stato successivamente revisionato prima della presente ultima revisione ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 22.02.2017 ed in data 5.03.2018.

Con la stessa Delibera il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che il Modello Organizzativo va osservato da ogni realtà dell'Ente, Organo Amministrativo compreso.

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato inoltre della nomina dell'Organo di Vigilanza.

## 4.2. Finalità e struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo introdotto dal legislatore italiano sulla scorta di esperienze maturate nell'ambito di ordinamenti stranieri, principalmente di stampo anglosassone (common law), costituisce un complesso organico di principi, disposizioni e schemi organizzativi - con connessi compiti e responsabilità - funzionale alla realizzazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine della prevenzione del rischio della commissione (anche tentata) di un reato-presupposto ai sensi del Decreto.

L'individuazione delle attività esposte al rischio di reato, e la loro regolamentazione in procedure accompagnate da un efficiente sistema di controlli interni, deve avere le seguenti precipue finalità:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione consapevoli del rischio di poter incorrere, nel caso di violazione dei dettati del Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni amministrative a carico della Società;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o nell'interesse della Fondazione, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- affermare che ogni condotta illecita è fermamente condannata dalla Fondazione in quanto, anche nei casi in cui la Società potesse, in ipotesi, trarne vantaggio, essa è comunque contraria ai principi di correttezza e trasparenza alle quali la Fondazione intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- consentire all'Ente, grazie a un'azione di costante monitoraggio sulle aree sensibili della propria attività, di intervenire tempestivamente ed efficacemente nel prevenire o contrastare la commissione di reati, in modo tale da evitare i rischi della conseguente responsabilità amministrativa.

Tra le finalità del Modello vi è anche quella di rendere consapevoli i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti, i partner, i fornitori e le ditte appaltatrici che operano per conto o nell'interesse della Fondazione, dell'importanza del rispetto delle modalità operative e delle procedure nello svolgimento delle attività della Società e la responsabilità che ne deriva in funzione dei differenti ruoli ricoperti.

Alla luce delle prescrizioni di legge e delle finalità sopra riportate, il Modello di Organizzazione, gestione e controllo della Fondazione (da intendersi comprensivo del presente documento e dei suoi allegati), si compone dei seguenti elementi portanti e tra loro interdipendenti:

- **Parte Generale**
- **Parte Speciale**
- **Codice Etico**
- **Regolamento Organismo di Vigilanza**
- **Prospetto Flussi Informativi all'OdV;**

La **Parte Generale** del Modello Organizzativo della Società è stata redatta specificando:

- il quadro normativo di riferimento;
- i criteri e le procedure seguiti per l'identificazione delle aree sensibili e la costruzione del Modello;
- la struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante;

- la struttura del Codice Etico, con riferimenti specifico ai principi generali e ai criteri di condotta cui si devono attenere tutti i Destinatari del Modello;
- le modalità di nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, con l'indicazione dei relativi compiti, poteri e flussi informativi;
- i criteri di adeguamento e aggiornamento del Modello;
- la struttura dell'apparato sanzionatorio.

La **Parte Speciale** del Modello Organizzativo si fonda su un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo, finalizzate a definire un quadro normativo diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione alle aree sensibili identificate e ai relativi reati.

### **4.3 Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati**

Tale analisi ha comportato tre tipi di verifica, come segue:

- a. individuazione dei servizi particolarmente esposti al pericolo di commissione di reati;
- b. individuazione della tipologia di aree di operatività esposte al rischio;
- c. individuazione delle tipologie di P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati;

Per quanto riguarda l'aspetto sub a) si è considerato che - nell'attività dell'Ente - concorrono, normalmente, diversi servizi: i servizi generali ed amministrativi (in specie per la disciplina dei rapporti e per gli aspetti economici ed amministrativi) e i servizi deputati all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni.

Per quanto riguarda l'aspetto sub b) è rilevabile che, in pressoché tutte le aree in cui si estrinseca l'attività dell'Ente, l'operatività avviene, almeno in via prevalente, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) con la P.A.; sono conseguentemente esposte a rischio tutte le aree operative, come segue:

- le attività di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale con degenza piena;
- le attività di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario integrate;
- le attività di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario integrate domiciliari.

Sotto il profilo sub c) il rischio di comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti:

- Imposte e tasse: Ufficio Unico delle Entrate; Centro di Servizio delle imposte dirette; Ufficio tributario del Comune; Ministero delle Finanze; Creditori;
- Legale, economico e finanziario: Ministero della Salute; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero degli Interni; Ministero dell'Economia e della Finanze; Presidenze, Assessorati ed Uffici delle Regioni, delle Province e dei Comuni in cui o per cui l'Ente opera; ATS; ASST ; Centri sanitari esterni o simili; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Agenzie per i dati personali; Consiglio di Amministrazione; Organi di Controllo; Questure; Carabinieri;

- Risorse umane: INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Uffici di collocamento; Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Assessorati Regionali al Lavoro; ATS;
- Rapporti contrattuali diversi: Consulenti; Fornitori; Pazienti; Clienti e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con la Istituzione privata.

#### **4.4 Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti**

Associando logicamente l'attività specifica e lo specifico rischio legati ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento dell'Ente, nel mansionario o in ordini di servizio *et similia*, che si dovessero ritenere indispensabili per la necessità di evitare un danno all'ospite, dovranno sempre essere documentate.

*Le regole procedurali da osservare sono le seguenti:*

- ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nell'Ente, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza;
- ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi;
- per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: prenotazione - accettazione - dimissione; rapporti con gli uffici della ATS - fatturazioni dei contributi ATS sui ricoveri e così via). Questa *condicio*, tuttavia diventa difficilmente realizzabile quando gli organici della struttura sono costituiti da poche persone che devono svolgere le diverse attività necessarie alla vita della Fondazione (diminuisce però il rischio che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile). Per ovviare a quanto sopra - cioè evitare che più fasi della procedura siano affidati a un solo soggetto, pur tuttavia con una evidente esiguità di personale deputato a quel servizio (non carenza di personale ma acquisizione di esso sulla base della dimensione erogativa dell'Ente) va osservato un collegamento fra settori operativi (particolarmente utile specialmente in materia di determinazione delle rette o tariffe), prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo;
- ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria dell'Ente deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato,
- nessun operatore dell'Ente sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali;
- per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell'Ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte, della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili;
- tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'Ente, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie.

***E' vietato, in particolare:***

- a. erogare prestazioni non necessarie;
  - b. fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
  - c. fatturare utilizzando una classe SOSIA che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
  - d. duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
  - e. non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.
- tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio dell'Ente sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica Amministrazione;
  - il legale rappresentante dell'Ente (ovvero una persona da questi formalmente delegata) e/o il Direttore Generale (od altro soggetto da lui delegato) curano i rapporti con i funzionari del Ministero della Salute, dell'Assessorato Regionale alla Sanità, della locale ATS, con le autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con Enti privati con i quali l'Ente venga in rapporto; salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla legge esclusivamente al Direttore Sanitario;
  - il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario sono tenuti ad informare in modo puntuale il legale rappresentante (o la persona da questi formalmente delegata), dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti od istituzioni, da loro rispettivamente curata;
  - l'Ente si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel modello organizzativo, ottenendone formale accettazione.

***- E', inoltre, vietato:***

- a. promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ed ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e sempre che in ogni caso si tratti di doni di tenue valore e di natura realmente simbolica;
- b. a tutti coloro che svolgono la propria attività nell'Ente di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia, in rapporto con l'Ente e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;
- c. a chi agisce per conto dell'Ente, nei rapporti con funzionari dell'Assessorato Regionale alla Sanità, della ATS ovvero di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;

- d. assumere alle dipendenze dell'Ente ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'Ente. Lo stesso divieto dovrà essere previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per l'Ente.
- è fatto obbligo per il personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti, in questo settore; mentre sarà cura del vertice di controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente.
  - sono previste, inoltre, in relazione alle attività con gestione in tutto od in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure, secondo quanto previsto nella parte riservata all'utilizzo dei sistemi informatici.

#### **4.5 Adempimenti informativi**

Perché il giudice penale possa ritenere che il modello organizzativo adottato sia stato davvero **"efficacemente attuato"** è indispensabile che l'Organo deputato a **"vigilare sul funzionamento e l'osservanza"** possa concretamente contare su di un flusso costante di informazione. Pertanto l'Ente dovrà prevedere l'istituzione di un canale riservato di comunicazione interna tra dipendenti e l'Organo di Controllo.

La Fondazione Pampuri circolarizza il proprio Modello 231/01 anche alle Aziende a cui è esternalizzata la gestione della RSA e della mensa. Ogni revisione del Modello Organizzativo viene consegnato ai legali rappresentanti delle ditte appaltatrici a cui viene affidato il compito di diffondere il Modello Organizzativo all'interno delle loro organizzazioni. Il Modello Organizzativo 231/01 viene inoltre consegnato per presa visione ai nuovi assunti e pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Per il personale dipendente della Fondazione vengono previsti degli specifici momenti formativi sul D.Lgs. 231.

Poiché il modello organizzativo può far escludere la responsabilità dell'Ente solo se - oltre che adottato - sia stato *"efficacemente attuato"*, si sottolinea che il D.Lgs. N. 231/2001 impone, per questo scopo, non solo l'obbligo di informazione verso l'Organo di Controllo, ma l'introduzione di un *"sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"* (art. 6, comma 2, lett. e; art. 7, comma 4, lett. b).

Allo stato attuale, tuttavia, si ritengono sufficienti le previsioni di cui al CCNL di lavoro per quanto riguarda il sistema sanzionatorio prevedibile per il personale dipendente, mentre per il personale legato alla Fondazione da contratti libero professionali, apposite clausole sono ivi previste.

#### **4.6 Rapporti libero-professionali**

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale il relativo contratto individuale deve contenere l'obbligo di osservare il Modello e l'indicazione sulle conseguenze delle violazioni del Modello e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

Va inoltre previsto che le violazioni dolose del modello organizzativo da parte degli Amministratori possano determinare anche la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto, anche economico.

L'Ente, ricevuta la comunicazione da parte dell'Organo di Controllo sul sospetto di violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento repressivo e, se questa sarà accertata, irrogare la sanzione.

Questioni particolari sono quelle relative all'attività sanitaria espletata da personale a rapporto libero professionale.

Fra costoro bisogna distinguere i soggetti inseriti nell'organico ai fini dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento da quelli che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate. Poiché la contrattazione collettiva prevede:

- che tali medici debbano curare le esigenze della professione coordinandole con quelle derivanti dal fine istituzionale e dalle necessità organizzative dell'istituzione sanitaria;
- che ogni istituzione sanitaria, nell'ambito del rapporto coordinato e continuativo, ha la facoltà di indicare gli obiettivi esercitando la conseguente vigilanza in ordine all'effettiva realizzazione di tali obiettivi;

E' evidente che i medici ed in genere i collaboratori in virtù di rapporti libero professionali ben possono agire "nell'interesse o a vantaggio" dell'Ente o in questa ottica commettere reati.

Non vi è dubbio, allora, che i sanitari inquadrabili nella prima categoria (liberi professionisti formalmente in organico), in quanto svolgono un'attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, debbano essere positivamente considerati, ai sensi del D.Lgs. N. 231/2001.

Se, d'altronde, l'Ente ben può essere sanzionato per reati commessi dai liberi professionisti in organico, diviene indispensabile che il Modello Organizzativo, oltre a contemplarli espressamente, sia attuato anche nei loro confronti con le stesse modalità, in quanto compatibili, riservate ai dipendenti.

E' indispensabile, poi, l'espressa previsione nel contratto individuale delle forme di accertamento delle violazioni. Deve essere anche espressamente previsto che violazioni del Modello Organizzativo, per la loro gravità, debbano dare luogo alla risoluzione immediata del rapporto.

Rispetto ai professionisti (non inquadrati in organico), ospiti più o meno saltuari della struttura per la cura dei loro pazienti, si può ben immaginare che una indagine per reati commessi da costoro, pensati come realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, comporterà che la Fondazione - per garantire la maggior ampiezza possibile nella scelta di legalità - richiederà anche ai liberi professionisti presenti saltuariamente nella struttura l'adesione al rispetto di tutte le procedure stabilite nel modello.

#### **4.7 Procedure e sistemi di controllo esistenti**

Il Modello Organizzativo integra le procedure ed i sistemi di controllo già esistenti e in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili. In particolare si segnala:

- il documento programmatico della Fondazione
- il sistema organizzativo aziendale;
- il Regolamento della RSA;
- il Codice Etico;
- la Carta dei Servizi;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- il modello di controllo del Revisore Legale;

- il modello di controllo di gestione;
- il sistema di formazione del personale;
- il sistema disciplinare;
- il sistema dei controlli sulle ditte appaltatrici;
- il Documento di valutazione dei rischi privacy;
- la Procedura di gestione Data Breach;
- la Lettera di autorizzazione al trattamento;
- il Registro delle attività di trattamento;
- il DVR ed i relativi allegati;
- il DUVRI con le ditte appaltatrici;
- il Piano d'emergenza ;

Copia dei documenti citati e/o dettagliate informazioni su ciascuno degli argomenti citati sono distribuite, conservate ed aggiornate insieme con il Modello Organizzativo 231/01.

### **5.1. L'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV), organo interno alla struttura dell'Ente, il legislatore ha assegnato l'importante e fondamentale compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'efficacia del Modello, così come di verificarne e supervisionarne l'aggiornamento, in relazione al mutare della normativa o dell'organizzazione o delle attività aziendali.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'attività amministrativa e di gestione dell'Ente, essendo tenuto a riferire - relativamente alla conduzione e all'esito delle verifiche effettuate - direttamente e collegialmente al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre la responsabilità di suggerire e promuovere specifiche iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, predisponendo la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso.

Il corretto ed efficace svolgimento dei complessi compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere, attraverso il costante monitoraggio dei comportamenti aziendali, l'acquisizione di informazioni sulle attività della Società e sui rischi connessi e potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto, costituisce il presupposto imprescindibile per l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente.

È per questo che l'Organismo di Vigilanza, nelle persone dei suoi componenti, deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che decide sul numero e la qualifica dei componenti, sia esterni che eventualmente interni, in relazione alle dimensioni dell'Ente, all'attività da questa svolta e alle aree in cui possono essere commessi i reati-presupposto, così come descritti nel Modello.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo assegnate, all'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione stanziava annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentire al suddetto organo di controllo lo svolgimento delle proprie attribuzioni, in piena autonomia economica e gestionale.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito regolamento interno. ( **Allegato 1 - Regolamento OdV** )

Tale regolamento, consegnato a Consiglieri per la presa d'atto, definisce tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'OdV, delineando responsabilità, modalità e tempistiche di reporting dell'OdV nei confronti degli organi dell'Ente, i flussi informativi verso l'OdV, nonché la cadenza temporale delle riunioni programmate e le modalità di verbalizzazione delle attività svolte.

La scelta dei componenti è motivata dalle specifiche e comprovate competenze ed esperienze dei membri del OdV, nell'ambito della creazione o della gestione di sistemi di controllo interni. Il *curriculum vitae* di ciascuno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è conservato agli atti della Società.

Per le comunicazioni dei flussi informativi, nonché per le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni circa l'interpretazione del Modello e la sua applicazione, l'Organismo di Vigilanza dispone di un indirizzo dedicato di posta elettronica, utilizzabile esclusivamente dall'OdV.

Detto indirizzo [odv.fondazioneonlus@virgilio.it](mailto:odv.fondazioneonlus@virgilio.it) è diffuso a tutti i dipendenti della Fondazione e all'esterno dell'Ente attraverso il sito internet aziendale [www.rsapampurimorimondo.eu](http://www.rsapampurimorimondo.eu) ed è fondamentale anche per inviare all'OdV eventuali segnalazioni. Per meglio definire e circostanziare queste ultime è stato predisposto uno specifico format ed è stata redatta un apposito regolamento che ne specifica l'utilizzo in linea con i requisiti espressi dalla "Legge Whistleblowing".

## **5.2. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi dell'Ente**

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dall'Organo di Controllo dell'Ente e potrà chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Organo di Controllo in qualsiasi momento, al fine di potere riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche o criticità particolari. All'Organismo di Vigilanza della Società sono assegnate due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, riferendo dell'attività svolta e inviando i verbali delle riunioni dell'Organismo al Presidente della Fondazione;
- la seconda, su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione in occasione della stesura della Relazione Annuale;

Le attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza hanno per oggetto:

- le attività svolte dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- le segnalazioni ricevute;

- gli eventi considerati rischiosi
- le eventuali criticità o spunti di miglioramento emersi, in termini sia di comportamenti ed eventi interni alla Società, sia di efficacia del Modello.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la corrispondente segnalazione verrà prontamente riferita a tutti i membri del Consiglio o dell'Organo di Controllo che verranno prontamente convocati, con l'esclusione dei soggetti interessati.

### 5.3. I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari delle prescrizioni previste dal Modello Organizzativo sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza, nei tempi e nei modi di volta in volta stabiliti dallo stesso, e riportati nello sopra citato documento "*Flussi informativi nei confronti dell'OdV*" ( **Allegato 2 - Prospetto Flussi Informativi all'OdV**).

I Destinatari devono trasmettere all'OdV tutte le informazioni riguardanti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie di illecito rilevante ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

I suddetti soggetti in linea con il Regolamento Whistleblowing, qualora vengano a conoscenza di fatti che integrino la commissione di illeciti, ovvero il verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di competenza dell'OdV, devono informarlo prontamente. L'OdV deve valutare le segnalazioni ricevute e si attiva per gli adempimenti e le iniziative necessari, motivando per iscritto eventuali decisioni a non procedere. Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'OdV viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l'integrità, la riservatezza e la tutela del segnalante.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'OdV, nonché il mancato rispetto degli obblighi di tutela del segnalante possono determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

## 6. Il sistema di deleghe e di procure

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per *delega* si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.

Per *procura* si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale l'Ente conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

**Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare il seguente criterio:**

- tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti con i terzi per conto dell'Ente devono essere dotati di adeguata delega formale;
- la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'ente;

- la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

## **PARTE SPECIALE**

## LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

### Struttura della parte speciale

#### 1. Precisazioni introduttive

Come si è già ricordato, l'esenzione dell'Ente dalla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. N. 231/2001 non discende dalla semplice circostanza dell'avvenuta adozione di un modello organizzativo, ma richiede che il modello abbia i requisiti dell'idoneità a individuare le condotte trasgressive considerate dal decreto stesso, come precisato nella Parte Generale.

L'Art. 6, comma 3, del D.Lgs. prevede che le Associazioni Rappresentative elaborino linee generali e che le stesse possano essere dichiarate idonee dal Ministero della giustizia; il che avviene, nella fattispecie, con sottoposizione del Modello alla valutazione del Ministero.

Alla luce di tale circostanza, la valutazione dei reati nel modello aziendale viene effettuata con pieno riferimento alle valutazioni considerate nelle Linee Guida che UNEBA, organismo rappresentativo degli Enti aventi la tipologia di questa Fondazione ha redatto allo scopo.

Il modello, poi, nel considerare i reati previsti dagli articoli 24 e segg. D.Lgs. N. 231/2001, effettua valutazioni in ordine alla possibilità di accadimento (esistente e normale, di raro accadimento, di impossibile accadimento) nell'ambito della specifica attività socio-sanitaria erogata al pubblico.

Ulteriori rischi possono tuttavia insorgere in relazione alle peculiarità delle attività esercitate. Sotto questo profilo il modello dovrà essere opportunamente integrato ed aggiornato per questo Ente sia per quanto attiene alle indicazioni dei rischi ulteriori, sia per quanto concerne la valutazione dell'intensità di rischio e delle opportune misure preventive.

In rapporto a tale preliminare giudizio, viene, poi, effettuato un diverso approfondimento dei reati, con riflessi precisi e puntuali sui reati di possibile accadimento, con la semplice esposizione delle regole penali per i reati di raro accertamento e con la omissione di ogni attenzione per i reati di cui non viene stimata possibile (o scarsamente possibile) la commissione. Tale metodologia è stata utilizzata in questa sede.

#### 2. Obiettivi e funzioni della parte speciale

La Parte Speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.Lgs. N. 231/2001 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito dell'Ente, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- nella parte seconda del presente documento è riportato il testo integrale dei reati previsti dal D.Lgs. N. 231/2001 e successive integrazioni; a tale analitica indicazione segue, per ogni reato, una valutazione in ordine alle possibilità di accadimento nell'ambito di questa struttura socio-assistenziale;

- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Le parti che seguono sono una sintesi dei principali reati presupposto classificati per aree come previsto ed esplicitato all'inizio del presente documento; tali reati sono collegati in modo diretto alle attività svolte ed alle funzioni aziendali coinvolte. Inoltre, sono riportate in modo dettagliato le azioni previste dal Modello come comportamenti preventivi e di controllo sulle suddette attività e processi.

Per scelta si è deciso di prendere in considerazione tutti i reati presupposto propri del D.Lgs. 231/01 sebbene nell'ambito della Fondazione, non tutti abbiano lo stesso livello di criticità.

Si è comunque ritenuto di prevedere una sintesi dei reati sia all'interno della presente parte speciale sia nella valutazione dei rischi che prevede un maggiore dettaglio sulle attività potenzialmente sensibili, sulle funzioni coinvolte nelle suddette attività/processi, sulle azioni preventive già messe in atto dalla Fondazione e sul livello di rischio di incorrere nel reato presupposto con l'identificazione di tutto ciò che può essere sviluppato per ridurre il rischio ad un livello accettabile.

Nella predisposizione del Modello, si è scelto di raggruppare i reati in modo da rendere maggiormente coerente l'analisi con i processi aziendali, non seguendo dunque la successione degli articoli propri del D.Lgs. 231/01 che vengono comunque puntualmente richiamati nella disamina dei delitti.

Al fine di facilitare la lettura del presente documento sono state introdotte considerazioni esplicative per ogni gruppo di reati esaminato.

## SEZIONE I

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01). - Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/01)[Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 69/2015 - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4

### Considerazioni esplicative

Gli articoli 24 e 25 del D.L.vo n. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione, dove per P.A. si intende lo Stato e tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

La tipologia di Enti con i quali la Fondazione può stabilire rapporti è stata individuata nella Parte Generale del presente Modello, cui si rinvia, ritenendosi che l'elencazione degli enti ed organi previsti al predetto punto debba, comunque, intendersi di carattere esemplificativo.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella Pubblica Amministrazione assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'Art.25 D.Lgs n. 231/2001), le figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio.

### I reati di cui all'art. 24

Nelle pagine che seguono vengono evidenziate le fattispecie criminose nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che portano ad una responsabilità amministrativa della Fondazione. L'esposizione può sembrare avere un mero carattere accademico, ma ad esso deve contrapporsi la presa di coscienza che comunque, nelle attività erogative della Fondazione tali situazioni possano effettivamente verificarsi.

Come si vedrà scorrendo l'elenco dei reati, la azione preventiva che la Fondazione deve porre in essere deve realizzarsi grazie ad un adeguato sistema organizzativo interno/esterno. Infatti nei rapporti con la P.A. le attività sia amministrative, sia socio-sanitarie vengono via via filtrate dal sistema interno dei controlli, come indicato nell'organigramma della Fondazione. In tal modo si può agevolmente ritenere che la commissione di reati viene sostanzialmente scongiurata, salvo il caso di fraudolente alterazioni dell'Organizzazione dell'Ente.

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia

conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 - è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

#### Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il soggetto attivo è descritto come **“chiunque estraneo alla pubblica amministrazione”**. Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, bensì colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico erogatore del finanziamento.

Il presupposto del reato è costituito dall'avvenuto ottenimento, da parte del soggetto attivo, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, destinati alle particolari finalità considerate dalla norma (favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse). Le erogazioni possono provenire dallo Stato, da altro ente pubblico, ovvero dalle Comunità europee.

Per contributi si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per sovvenzioni, le erogazioni in denaro a fondo perduto, effettuate in un'unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per finanziamenti o atti negoziali a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all'intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme (ad es., mutui agevolati).

La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l'erogazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, consistente nella rappresentazione e volontà di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme a quella predeterminata.

#### Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo “del beneficio conseguito.”

La fattispecie ha un ambito di applicazione limitato: in virtù della clausola di consunzione inserita in apertura della norma, infatti, questa non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p., su cui vedi infra).

Soggetto attivo può essere “chiunque”, si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso da tutti.

Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l'una *commissiva*, l'altra *omissiva*.

La prima consiste nell'utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero. Riguardo alle dichiarazioni, come è chiaro, l'unica falsità che può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. *supra*, sub art. 316 bis).

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Il 2° comma della disposizione prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore ad euro 3.999; in questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa dell'ente.

#### Art. 640 - Truffa

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.”.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o con pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Soggetto attivo può essere chiunque.

Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). E' altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (dolo generico).

Va evidenziato che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, l'ipotesi di reato considerata dal decreto è solo quella aggravata, prevista dal 2° comma, n. 1 della disposizione, configurabile laddove il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; irrilevante sembra, invece, l'altra ipotesi relativa al caso in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

#### Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Nonostante la rubrica della norma, si discute se si tratti di un reato autonomo ovvero di una circostanza aggravante del reato previsto all'art. 640, da cui diverge soltanto per ciò che concerne l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. *supra*, sub art. 316 bis).

Per l'analisi degli elementi strutturali del reato, cfr. *supra*, sub. art. 640.

#### Art. 640 ter - Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032".

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è connesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile per querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l'art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell'ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

#### I reati di cui all'art. 25 (con le integrazioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190).

Nel secondo articolo sono puniti i seguenti reati:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Per i reati riferiti all'art. 25 l'elemento caratterizzante delle fattispecie di reato è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto, ad esempio per velocizzare una pratica di competenza del soggetto il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto, quanto un atto contrario ai suoi doveri tipo garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti.

Ipotesi peculiare è quella della corruzione in atti giudiziari, configurabile nell'ipotesi in cui, al fine di conseguire un risultato favorevole nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, venga corrotto un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio anche un cancelliere o altro funzionario).

Si tratta di un reato per il quale è prevista la punibilità tanto del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 'corrotto', quanto del privato 'corruttore'.

Il privato è punito, altresì, anche nel caso di istigazione non accolta, quando cioè in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare l'atto del suo ufficio.

Nel reato di concussione, al contrario, non vi è un accordo tra il funzionario ed il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

È punito inoltre anche il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare o a dare altre utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

#### Art. 317 - Concussione (con le modifiche ex Legge n. 190/2012)

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per costrizione (disciplinata dall'art. 317) e quella per induzione (disciplinata dal nuovo art. 319-quater di cui si dirà in seguito). La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia

resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. Entrambe le condotte devono, comunque, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri; l'abuso dei poteri consiste nell'esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell'ufficio.

E' altresì necessario che, a seguito della costrizione (art. 317) o dell'induzione (art. 319-*quater*), il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all'agente o ad un terzo, denaro o altra utilità: ciò costituisce l'evento del reato. La promessa o la datazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario - in base alla legge o per consuetudine - in relazione al suo ufficio.

Oggetto della datazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del "fatto" di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva datazione costituisce, dunque, un *post factum* non autonomamente punibile.

#### Art. 317-bis - Pene accessorie

"La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 *ter* importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea".

#### Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno."

#### Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".

Art 319 bis - Circostanze aggravanti "La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi."

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

#### Art. 319 *ter* - Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenta per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell'atto, il fatto rientrerebbe all'interno dell'art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

#### Art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Si tratta, come precisato nel commento all'art. 317 che disciplina i casi di corruzione per costrizione, di una delle forme di corruzione nei rapporti con la pubblica amministrazione. La corruzione per induzione di cui all'art 319-quater in questione (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Anche questa deve essere posta in essere mediante abuso della qualità o dei poteri. Per le ulteriori precisazioni in ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi ed alle condizioni e modalità, si veda quanto specificato nel citato commento all'art. 317.

#### Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato

In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

#### Art. 321 - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell' articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato.

Per quanto riguarda i reati di corruzione in atti giudiziari, in particolare, è da tenere presente che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ved. Sezz. Unn. n. 15208 del 25 febbraio 2010), questi non sono limitati alle condotte di chi eserciti funzioni giudiziarie, ma si estendono a qualsiasi atto funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dal soggetto che lo pone in essere o dalla sua qualificazione soggettiva.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'*intraneus* (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'*extraneus* (soggetto privato) il quale dà il denaro o l' utilità ovvero li promette;
- a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art.318);
- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del *pactum sceleris*: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce il cosiddetto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell'ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l'art. 318, qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319).

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319), la condotta deve essere compiuta **"per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio"**. L'atto contrario ai doveri d'ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e violazione del fatto), rispetto alla

prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto.

Il reato di corruzione, come si è detto, può coinvolgere, oltre al materiale esecutore, il pubblico ufficiale nonché chi ponga in essere atti formali rilevanti per la commissione del reato.

#### Art. 322 - Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell' articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Questa disposizione configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione antecedente. Pertanto da tale configurazione deriva l'inapplicabilità dell'art. 26 del decreto.

Il 1° ed il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente all'offerta ed alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria).

Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

#### Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione - tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione - ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

Si consideri in questo gruppo di reati anche:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Questo caso contempla l'ipotesi in cui chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona che è chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha anche la facoltà di non rispondere. L'Art 25-novies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (introdotto dall'art. 4, L. 3 agosto 2009, n.116) prevede che “1. In relazione alla commissione detto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”

La misura penale richiamata dalla suddetta disposizione è di questo tenore:

Art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (c.p.p. 500), quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

L'art. 377 bis del Codice Penale mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

Nel corso del 2020 il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE" ha introdotto nel dettaglio:

- i reati di frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che sono stati inseriti nell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001. Inoltre, per tali reati la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche l'Unione Europea;
- i reati di peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio sono stati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001;

### Aree esposte a rischio

L'Ente, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo con gli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti colla Pubblica Amministrazione.

Sono state analizzate e vengono, in appresso, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

- **Rapporti con la P.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria:** lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali dell'Ente, comporta rapporti costanti e correnti con la P.A. (Regione, Enti Locali, ATS, etc). Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, all'Ente, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti;
- **Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici:** il rischio teorico è collegato alla possibilità che - nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e l'Ente - si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati;
- **Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale:** il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi al rischio di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti;

- **Incarichi e consulenze:** il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, con ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività;
- **Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A:** il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di inveritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.
- **Gestione delle ingiunzioni:** il rischio è connesso all'uso di accorgimenti - in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali - per alterare l'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per l'Ente.
- **Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali:** il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzognero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

### **Regole di comportamento e procedure**

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 5 del D.L.vo n. 231/2001.

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti colla P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte dell'Ente;
- va gestita la tracciabilità a posteriori dell'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all'Organo di Vigilanza;
- il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti con la P.A. devono mantenere - in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti - rapporti di sistematica informazione e consulenza;
- l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai Membri dell'Organo di Vigilanza;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le *password* di altro operatore;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;

- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico della Fondazione e, in genere, delle misure assunte dall'Ente al fine di osservare il D.Lgs. N. 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.Lgs. N. 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i Modelli aziendali;
- collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti colla P.A. per conto dell'Ente devono periodicamente, per iscritto, informare l'Ente in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- nei contratti di *service* vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.Lgs. N. 231/ 2001 e per consentire alla Fondazione i contratti stimati opportuni;
- alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto dell'Ente, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere, ovviamente, dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi dell'Ente;
- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

## SEZIONE II

### Reati informatici e trattamento illecito di dati - (art. 24 bis D.lgs. 231/01).[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].

#### Considerazioni esplicative

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati.

I reati informatici così richiamati per comodità espositiva sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

1. Reati informatici

2. Reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico

La condotta citata nell'art. 615-ter. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" consiste nell'introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico; con il termine "abusivamente" si intende un comportamento illegittimo del soggetto agente che compie, pertanto, l'azione senza alcun permesso. Si precisa che il sistema informatico è quello destinato alla elaborazione dei dati e alla loro utilizzazione, mentre il sistema telematico è un mezzo attraverso il quale i sistemi informatici sono gestiti a distanza, mediante reti di comunicazione. È un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, di mera condotta in quanto si perfeziona nella semplice esecuzione dell'azione illecita e a forma libera.

Dal punto di vista del concorso di reati, si può pensare ad una duplice imputazione anche per il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.); questo reato, tuttavia, presuppone necessariamente la manipolazione del sistema, elemento che invece non è necessario per la consumazione del reato in esame. Si precisa inoltre che il reato presuppone l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, caratteristica che invece non ricorre nel reato di frode informatica.

Nell'art. 615-quater. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici", l'interesse tutelato è analogo a quello dell'articolo precedente. L'elemento consiste nel procurarsi abusivamente (ovvero agire per venire a conoscenza in maniera illegittima), riprodurre (ovvero eseguire una copia il più fedele possibile all'originale), diffondere (ovvero mettere a disposizione della collettività generale, attraverso i mezzi di pubblica informazione, la possibilità di percepire la notizia o il dato), comunicare (ovvero trasmettere la notizia o il dato a qualcuno), consegnare (ovvero dare materialmente la cosa a qualcuno) e fornire indicazioni o istruzioni (ovvero trasmettere a taluno informazioni rilevanti relative ad un determinato dato). L'oggetto della condotta non si riferisce a qualsiasi dato o notizia, ma in particolare ai codici, parole chiave, o qualunque altro strumento idoneo a permettere al soggetto di entrare in sistemi informatici e telematici protetti da sistemi di sicurezza. Il reato può essere commesso da chiunque, il reato si consuma solo se l'azione si svolge nelle modalità indicate dal legislatore. Il tentativo non è punibile.

L'art. 615-quinquies. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico sanziona non soltanto le condotte afferenti ai "programmi informatici", ma anche l'utilizzo illecito di "apparecchiature" e "dispositivi" in grado di danneggiare un sistema informatico, ovvero di alterarne il funzionamento.

La nuova formulazione della norma amplia nettamente le condotte perseguibili, sanzionando non, solo chi diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma altresì chi produce, importa, si procura ovvero riproduce tali software o hardware.

L'art. 617-quater. -Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ha un contenuto pressoché identico a quelli di cui all'articolo 617 c.p., volendo il legislatore soltanto colmare il vuoto normativo con riferimento alle intercettazioni attraverso elaboratori elettronici.

L'interesse tutelato rimane, pertanto, quello della segretezza e inviolabilità delle comunicazioni.

L'art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, similmente all'articolo 617-quater, estende la punibilità della condotta illecita prevista dall'articolo 617-bis alle comunicazioni effettuate tramite un sistema informatico o telematico.

L'elemento consiste nell'installare ovvero nel mettere in opera strumenti tecnici atti ad intercettare (inserirsi in una comunicazione e riceverla all'insaputa del mittente e del destinatario), impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Per l'art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici la disposizione è stata novellata dalla legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Il legislatore ha precisato con maggior chiarezza le modalità della condotta di danneggiamento, includendovi anche la cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni dati e programmi (attività che avrebbero comunque potuto essere ricomprese, in via interpretativa, tra le condotte penalmente sanzionate). Il reato si perfeziona nella semplice esecuzione dell'azione illecita.

L'art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità punisce il danneggiamento di dati, informazioni e programmi "pubblici. Vengono quindi puniti i fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, deteriorare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Nell'art. 635-quater si punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità, richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento.

La distinzione tra il danneggiamento di dati (ora punito dal nuovo art. 635-bis c.p.) e il danneggiamento del sistema è pertanto legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-quater c.p.

Per l'art. 635-quinquies c.p. si amplia la sfera delle condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non solo a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Tra i reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico si annoverano l'art. 491-bis. Documenti informatici che estende ai documenti informatici, che abbiano efficacia probatoria, la punibilità prevista dai reati di cui al Capo III dei delitti contro la fede pubblica, ovvero ai delitti di falsità negli atti. L'Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che punisce la condotta compiuta dal certificatore ed il ruolo svolto. Il reato proprio dell'ente certificatore prevede una condotta che sembra rientrare, comunque, nella fattispecie di cui all'art. 640 c.p., con cui si porrebbe quindi in rapporto di specialità. Si osserva infine che la condotta punita riguarda solo il certificatore "qualificato" (o meglio, il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata). Per completezza, si segnala che l'articolo

495-bis c.p., inserito dalla stessa legge, non è contemplato tra i reati presupposto di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La Legge 18 novembre 2019 n 133 "Legge sulla sicurezza cibernetica" introduce la responsabilità amministrativa specificando che "*Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote*".

Tale legge ha lo scopo di introdurre un complesso di disposizioni tese ad assicurare un livello levato di sicurezza delle reti dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

### **Aree esposte a rischio**

- **Gestione sistemi informatici interni;**
- **Gestione accesso sistemi informatici e telematici esterni privati;**
- **Utilizzo di firma digitale;**

### **Regole di comportamento e Procedure**

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area dell'Ente, data la forte diffusione delle strumentazioni e procedure informatiche.

L'Ente non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta con la fraudolenta elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare - attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento - la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti. Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicare, a vari effetti, efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dell'Ente al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- i) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente devono:

- a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- c) evitare di introdurre e/o conservare nell'Ente (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informatici;
- d) evitare di trasferire all'esterno dell'Ente e/o trasmettere *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Ente, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- e) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- f) evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- g) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dall'Ente;
- h) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- i) utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;

- l) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- m) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- n) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- o) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Ente;
- p) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

Oltre al Codice Etico, il Modello prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati (inclusi quelli sensibili). In particolare, sono redatti:

- **Nomina DPO (Data Protection Officer);**
- **Incarico formale all'amministratore di sistema;**
- **Inventario software e hardware;**
- **Procedura o deleghe che regolamentano l'utilizzo di firme digitali e la gestione delle password per accesso a siti internet esterni per scopi aziendali;**

### SEZIONE III

Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014]. Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

#### Considerazioni esplicative

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (\*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

(\*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

I reati di criminalità organizzata sono raggruppabili in due tipologie ossia i delitti di criminalità organizzata previsti dal codice penale e i delitti di criminalità organizzata previsti dal codice di procedura penale e da leggi speciali.

Nel primo gruppo abbiamo l'art. 416 "Associazione per delinquere" in cui si configura un reato di tipo associativo, caratterizzato dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso. Il reato si realizza anche nelle ipotesi in cui funzionari e dipendenti, nell'interesse dell'azienda, instaurino rapporti di natura commerciale o finanziaria con società o soggetti terzi "a rischio" oppure eseguono operazioni di finanziamento per perseguire gli scopi dell'organizzazione criminale. L'art. 416-bis "Associazione di tipo mafioso" oltre a delineare un reato di tipo associativo è caratterizzato dalla realizzazione di delitti e anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, dal perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, dal turbamento del libero esercizio del voto.

Si precisa che un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il "metodo mafioso" per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del

programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "assoggettamento e omertà" nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata.

Nell'art. 416-ter "Scambio elettorale politico-mafioso" si configura una condotta che si differenzia da quella descritta nell'art. 416-bis poiché consiste nel procacciarsi promesse di voto nelle competizioni elettorali in cambio di denaro mediante il sostegno intimidatorio dell'associazione mafiosa.

Nell'art. 630 "Sequestro di persona a scopo di estorsione" è punita la condotta criminosa che consiste nella privazione della libertà di una persona finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione dell'ostaggio; il reato, tuttavia, si consuma indipendentemente dalla realizzazione del profitto.

Nel secondo gruppo sono annoverati invece i delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra e di esplosivi (Art. 407 comma 2 lett. A - n. 5 c.p.p.) per il quale si precisa che la responsabilità amministrativa dell'ente risulta limitata alla realizzazione delle seguenti condotte: illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine e più armi comuni da sparo.

Del secondo gruppo fa parte anche l'Art. 74 DPR n. 309 del 1990 "Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope" in cui per l'appunto si sanciscono le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'art. 25-octies, D.lgs. 231/01 contempla i reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.).

L'art. 648 c.p. punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. L'art. 648 bis c.p. contempla quel reato che consiste nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità (ossia ogni vantaggio non solo economico, ma anche personale) di provenienza illecita, permettendone la riutilizzazione degli stessi. Esempio di atti diretti ad ostacolare l'identificazione delle risorse citate è il passaggio della titolarità dei beni di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro, ovvero rimpiazzare il denaro di provenienza illecita con denaro pulito. L'art. 648 ter c.p. rispetto a quello di riciclaggio che prevede la sostituzione, il trasferimento ovvero operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze delittuose, risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, dei beni o altra utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter-1 è stato introdotto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di

emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio". In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

Il reato di autoriciclaggio consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di attività illecite.

Tale condotta si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale e l'appropriazione di beni sociali. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di precedente delitto o reato.

Nota: il reato non si applica nel caso di utilizzo personale. E' da ricordare che la Fondazione non opera in campi a maggior rischio (settore del credito) previsti dalla legge stessa attraverso le aggravanti.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente.

In riferimento ai reati transnazionali:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Possono essere raggruppati in due tipologie ossia i reati transnazionali previsti dal codice penale in cui inseriamo l'art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale) che presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto

un delitto, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento, e reati transnazionali previsti da leggi speciali.

La prima fattispecie presuppone due requisiti fondamentali:

- preesistenza di un delitto punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione;
- mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377-bis c.p.

L'oggetto della condotta incriminata consiste nel:

- tenere un comportamento, attivo od omissivo, idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
- tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure pre cautelari o cautelari, quali l'arresto, il fermo o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare.

Non è punito "l'auto favoreggiamento" che si realizza quando il soggetto attivo favorisce un terzo col solo fine di sviare le indagini dalla propria persona.

Nel secondo gruppo abbiamo l'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 dove tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; l'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e l'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, legge in cui si sanciscono le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.

### Aree esposte a rischio

Le condotte previste dai reati di cui sopra sono astrattamente riscontrabili nelle seguenti attività:

- **Gestione dei rapporti con parti terze ( fornitori, clienti, utenti)**
- **Assunzioni del personale;**
- **Gestione delle morosità;**
- **Gestione pagamenti e incassi;**

Le possibilità di accadimento dei Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art.li. 3 e 10), pur sussistendo in via teorica, sono comunque lontane. Tuttavia rimane l'obbligo per la Fondazione di vigilanza. Particolare attenzione deve essere posta verso l'ammissione di lavoratori extracomunitari anche fra il personale delle aziende appaltatrici. In relazione al fatto di rimanere estranei al reato di immigrazione clandestina la Fondazione dovrà eseguire le opportune verifiche sul personale extracomunitario in servizio.

### Regole di comportamento e procedure

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi simili facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Il fenomeno delle associazioni di tipo mafioso ha subito crescenti forme di presenza e penetrazioni in molte Regioni e nelle più diverse attività della vita civile e richiede la massima attenzione di tutti gli operatori economici e sociali.

In particolare – nell'ambito di strutture eroganti servizi socio-assistenziali e socio-sanitari – può ricorrere il tentativo della criminalità organizzata di assumere gestione di appalti e di servizi (pulizia, rifiuti, mensa, ecc.) e di porre in essere forme di infiltrazione e di coordinamento, anche in vista dell'assunzione, da parte di aderenti alle organizzazioni mafiose, di varie forme di ingerenza, gestione e controllo.

Sotto alcuni profili la possibilità di infiltrazione esiste anche nell'ambito delle strutture private e può essere facilitata dalla circostanza che l'assunzione di dipendenti e l'affidamento di appalti non sono condizionati alla produzione di certificazioni atte ad escludere l'appartenenza ad organizzazioni mafiose. D'altra parte, nelle strutture private, la maggiore libertà di liberamente individuare i soggetti da assumere o cui affidare appalti o simili, consente di escludere, dalla sfera dei possibili candidati, soggetti che non offrano sicura garanzia di non appartenere a cerchie criminali, o, al contrario aumenta questo rischio.

Anche i reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture socio-assistenziali e sociosanitarie particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D.L.gs n. 231/2007, emanate in attuazione della Dir. U.E. 2005/60/CE e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si dovranno osservare i principi dettati da detta legislazione in tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari; la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale segnatamente a quello preposto a rapporti finanziari dovranno essere regolamentati e monitorati;
- dovrà essere perseguito il minor ricorso di denaro contante privilegiando bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese;
- nell'uso del denaro e dei titoli al portatore dovrà farsi particolare attenzione alle disposizioni contenute nell'art. 49 del D.L.vo 231/2007, che di seguito si riporta, la cui violazione è punita con le sanzioni indicate nel successivo art. 58. Dovrà pertanto essere privilegiato – rispetto all'uso del contante – il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili quali bonifici bancari o simili.

## SEZIONE IV

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n.350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla Legge n.409 del 23 novembre 2001, e integrato dall'art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99]

### Considerazioni esplicative

L'art. 25 bis del decreto - introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse. Precisamente:

- Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 - Alterazione di monete
- Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito della dell'attività della Fondazione per suo interesse o vantaggio è assai remota.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come "chiunque" si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;

- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

### **Aree sensibili**

Le condotte previste dai reati di cui sopra sono astrattamente riscontrabili nelle seguenti attività:

- **Gestione cassa economale;**
- **Utilizzo marca da bollo;**

### **Regole di comportamento e procedure**

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Misure preventive sono la delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse. Aggiuntivamente può stabilirsi:

- che è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti per importo superiore ad Euro 500,00;
- che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
- che, in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso.

## SEZIONE V

### Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1, D.lgs. 231/01) [Articolo introdotto dalla Legge n. 99 del 23.07.2009]

#### Considerazioni esplicative

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

La figura delittuosa indicata nell'art. 513 c.p è intesa come una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico. Secondo l'interpretazione dominante, la norma protegge tutti i tipi di attività di impresa che rispettano i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c., a prescindere dalla soggettività pubblica o privata dell'impresa stessa.

Si precisa che la condotta consiste nell'adoperare violenza o mezzi fraudolenti con modalità idonee ad impedire l'esercizio dell'attività industriale o commerciale; si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione; per "mezzi fraudolenti" si intendono quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza. Il delitto consiste nel mettere in pericolo l'attività commerciale o industriale anche nel fine di cagionare l'impedimento o il turbamento delle attività.

Ai sensi del suddetto articolo, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento

Per quanto riguarda l'art. 513-bis c.p. si tratta di un'incriminazione che si muove in un'ottica di tutela dell'iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata che, soprattutto in ambienti "ad alta densità mafiosa", tende sempre più ad inserirsi nel circuito dell'economia lecita. Tuttavia, la mancanza nella norma di qualsiasi riferimento ai fatti di criminalità organizzata, presuppone, comunque, la rilevanza a livello penale delle condotte poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali.

Tale fattispecie rileva, ad esempio, nel caso di accordi collusivi tra più imprese finalizzate all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, che vengono scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza di intimidazione che le altre imprese, in virtù della loro contiguità all'associazione mafiosa, riescono ad esercitare.

Il reato di Frodi contro le industrie nazionali Art. 514 c.p è commesso da chiunque realizzi le condotte di vendita o messa in circolazione di beni non genuini, contrassegnati da nomi, marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati.

L'Art. 515 c.p. di "Frode nell'esercizio del commercio" descrive un reato realizzabile soltanto da chi eserciti (anche di fatto) un'attività commerciale, da intendersi in senso lato come scambio di beni e servizi. Tra i soggetti attivi del reato si possono comprendere, però, anche dipendenti, familiari, rappresentante o socio del titolare della ditta purché abbiano effettivamente commesso il reato o concorso nella sua realizzazione. Anche tale fattispecie di reato è posta a tutela del sistema economico nazionale, ma con riferimento specifico all'onestà e alla correttezza degli scambi. Si precisa che la condotta rilevante consiste, alternativamente, nella consegna di una cosa mobile per un'altra ovvero in una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità e quantità.

Per l'art. 516 c.p si precisa che:

- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalle vendite o distribuzione di sostanze alimentari in violazione dei requisiti fissati da specifiche normative di settore;
- il reato di "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" consiste in un'attività preparatoria rispetto a quella materiale della consegna del bene.

Rispetto alla fattispecie disciplinata dall'articolo precedente. la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p) si differenzia per l'oggetto materiale della condotta costituito dalle opere d'ingegno e dai prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto.

n via generale, in riferimento all' Art. 517-ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale" si osserva che l'art. 15 L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito ex novo la norma in esame nel codice penale e, successivamente, ha operato un rinvio alla responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 517 ter, comma 1, c.p. appresta una tutela specifica per i prodotti rispetto ai quali sussiste un titolo di proprietà industriale, dalle condotte di fabbricazione e di utilizzo a livello industriale del prodotto stesso. Si precisa che la procedibilità dell'azione penale è subordinata alla proposizione della querela della persona offesa.

Per l'art. 517-quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, come osservato per la norma precedente, anche tale disposizione è stata inserita nel codice penale dalla L. n. 99/09 e successivamente richiamata quale reato-presupposto dell'illecito amministrativo dell'ente. Le condotte incriminate consistono sia nella contraffazione e alterazione dei prodotti oggetto di tutela, sia nella commercializzazione e nello scambio in senso lato dei prodotti stessi.

### **Aree esposte a rischio**

Il compimento dei reati contro l'industria e il commercio presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; considerato che nell'ambito dell'Ente non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

### **Regole di comportamento e procedure**

Per una lista completa della attività svolte dall'Ente si rimanda alla Carta dei Servizi dell'Ente.

## SEZIONE VI

Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo introdotto dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 3, modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge 69/2015]

### Considerazioni esplicative

La seconda categoria reati che assume rilevanza con riferimento alla tipologia di attività societaria svolta comprende principalmente i reati di:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34);
- impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].
- Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha appostato modifiche al reato di false comunicazioni sociali e delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett. a) del D.Lgs.231/01 rinvia al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previsti dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti

non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.” E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”. Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell’azienda è stato elevato rispetto al passato.

La legge 69/2015 ha introdotto anche due nuovi reati-presupposto rappresentati dalla nuova fattispecie contenuta nell’articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) e l’articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate).

Per quanto riguarda il reato di “Falso in prospetto” (art. 2623 c.c - disposizione abrogata e ora trasfusa nell’art. 173-bis del Testo Unico sulla Finanza) si risponde all’esigenza di distinguere la falsificazione di “prospetti” e di “documenti”, dalla falsificazione di comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ.. Tale reato punisce la condotta di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto ed allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l’art. 173-bis e il D. Lgs. 231/01.

L’art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione” (l’art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34) punisce la condotta che si concreta nelle false attestazioni o nell’occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’azienda da parte dei responsabili della revisione; i soggetti attivi non sono i responsabili dell’azienda di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’azienda e i suoi dipendenti che possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

Per quanto attiene all’ art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”, il reato si realizza allorché gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori dell’azienda, tuttavia i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., nel caso in cui abbiano svolto un’attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

La fattispecie dell’art. 2627 c.c. consiste invece nella ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

L’art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante” punisce l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, fuori dai casi

consentiti dalla legge, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, in questo caso sono puniti anche gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante.

La fattispecie esaminata dall' art. 2629 c.c. si realizza attraverso l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Per quanto riguarda l' "Omessa comunicazione del conflitto di interessi" la legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'azienda).

Il reato contemplato dall'art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale" si realizza attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio dell'azienda nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La fattispecie esaminata dall'art. 2633 c.c. incrimina la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori; soggetti attivi del reato sono solamente i liquidatori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

L'impedito controllo contemplato dall'art. 2625 c.c. punisce la condotta che consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione

La condotta esaminata dall'art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea" prevede che sia punita la determinazione, con atti simulati o fraudolenti, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La fattispecie ripresa nell'art. 2637 c.c. "Aggiotaggio" punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; la pena prevista è la

reclusione da uno a cinque anni. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

L'art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza" può consistere in due distinte ipotesi di reato. La prima ipotesi consiste nell'espone fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'occultare, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'azienda per conto di terzi. La seconda ipotesi punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

L'art. 2635 "Corruzione tra privati" punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, Il fatto può essere commesso anche da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2635. Bis c.c. ossia l' Istigazione alla Corruzione tra privati punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La stessa pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

### **Aree esposte a rischio**

Alla luce dell'analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che l'Ente è esposto a rischi solo marginalmente e solo in relazione alle seguenti ipotesi di reato:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. n. 262/2005);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità.
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- corruzione tra privati.

In relazione alla svolta verifica delle aree operative dell'Ente, si ritiene che le aree maggiormente esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

- **Gestione e coordinamento delle attività legate alla redazione del fascicolo bilancio e delle situazioni periodiche;**
- **Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli organi sociali;**

### **Regole di comportamento e procedure**

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del provvedimento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre - e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell'Ente - è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali degli Enti, ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori tutti:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- soprassedere dall'effettuazione di comunicazioni richieste dalla legge sulla storia economica dell'Ente;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.
- di evitare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in genere, qualsiasi forma di promessa o di prospettazione di utilità in connessione con lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Agente Pubblico;
- di evitare di sollecitare qualsiasi utilità per il dipendente dell'Ente nei rapporti con tutti coloro che hanno titolo a fruire di prestazioni o di servizi da parte dell'Ente stesso;

- la corruzione fra privati costituisce un istituto nuove nell'ambito delle regole sulla corruzione (in genere circoscritta ai rapporti fra P.A. e privati) e, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa, è circoscritta all'ipotesi prevista dal 3<sup>^</sup> comma dell'art. 2635 e, cioè, dall'erogazione o promessa di utilità per indurre soggetti preposti alla redazione di atti contabili o amministrativi dell'Ente a dichiarazioni false o travisate.

Oltre al Codice Etico a cui si devono attenere tutti i dipendenti coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti simili, il Modello prevede procedure specifiche per l'amministrazione e la contabilità.

Nello specifico la Fondazione per evitare il rischio di incorrere nei reati sopra citati ha implementato:

- **Deleghe depositate presso Notaio e riportate in visura camerale;**
- **Utilizzo del programma di contabilità;**
- **Controllo periodico da parte del Revisore Legale;**
- **Codice etico/comportamentale;**

Per il reato di corruzione tra privati, valgono le stesse indicazioni emesse per eliminare il rischio di incorrere nel reato di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione, richiamate nel paragrafo dedicato del presente Modello.

## SEZIONE VII

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, art. 3]

### Considerazioni esplicative

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

L'art 270- bis c.p. contempla due distinte ipotesi criminose:

- la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (comma 1);
- la partecipazione a siffatte associazioni (comma 2).

L'Art. 2 Convenzione di New York 9 dicembre 1999 (Finanziamento del terrorismo) in esame, richiamato dall'art. 25-quater, obbliga gli Stati contraenti a punire tutti gli atti con i quali un soggetto volontariamente procura od utilizza direttamente o indirettamente fondi che possano essere impiegati al fine di compiere un atto terroristico, ossia un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa (esempi di atti terroristi sono: dirottamenti di aeromobili o navi, esplosione di ordigni, sequestro di ostaggi etc.).

### Aree esposte a rischio

L'analisi delle attività svolte dall'Ente induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 quater

### Regole di comportamento e procedure

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio e devono, comunque, essere attentamente osservate.

Il Codice Etico, infatti, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nell'Ente, contiene norme atte ad evitare che - ad opera di terzi o di chiunque - si tenti di realizzare,

nelle strutture e nei vari presidi dell'Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il modello contiene apposite norme di condotta.

Le ipotesi delittuose riportate non esauriscono la gamma di possibili reati per fini di terrorismo ed eversione; conseguentemente le condotte suggerite dal presente documento, valgono per ogni ipotesi di reati introducibili nella specifica materia.

## SEZIONE VIII

*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater -1, D.lgs. 231/01)*  
[Articolo aggiunto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8]

### Considerazioni esplicative

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha inserito l'art. 25-quater, 1, nell'ambito del D.L.vo n. 231/2001.

L'art. 583-bis dispone che:

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia."

### Aree esposte al rischio

Per quanto la natura e le finalità dell'Ente è escluso il pericolo di accadimento del reato in questione (all'interno della Fondazione non è prevista un'attività di interventi chirurgici), pertanto si ritiene che l'attività dell'Ente e dei suoi Operatori non potrà mai esplicarsi in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. E' tuttavia opportuno respingere sempre con decisione atteggiamenti di tolleranza verso religioni che impongono questo tipo di pratiche, senza nascondersi sotto falsi buonismi che rivelano tutta la loro negatività per la difesa della integrità e dignità della donna.

## SEZIONE IX

Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 e modificato dal Decreto n. 39 del 4 marzo 2014] e Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies: D.lgs. 231/01) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39,

### Considerazioni esplicative

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro- (.art.603 bis c.p).

Nell' art. 600 c.p. la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti. Tale ipotesi di reato si estende non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio di un fornitore).

L'art. 600 bis c.p. punisce chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti o compia atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica,

L'art. 600 ter c.p. (Pornografia minorile) punisce chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico e chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonda o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito il materiale pornografico.

L'art. 600 quater "Detenzione di materiale pornografico" punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto,

L'art. 600 quarter.1. c.p. (Pornografia virtuale) specifica che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico

rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Con il d.lgs. 39/14 è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto il delitto di cui all'articolo 609-undecies c.p. "Adescamento di minorenni", reato inserito nel codice penale dall'art. 4, comma 1, lett. z), della legge 1 ottobre 2012, n. 172. L'art. 609-undecies c.p. punisce ogni comportamento volto a carpire la fiducia del minore degli anni sedici, finalizzato alla commissione di reati di pedofilia e di pedopornografia, nonché alla riduzione in schiavitù dello stesso.

L'art. 600 quinquies c.p. (Iniziative turistiche) punisce invece chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività

L'art. 601 c.p. (Tratta di persone) punisce chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno

L'art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi) punisce invece chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

L'art.603 bis c.p (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
- previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- il rafforzamento dell'istituto della confisca;

- l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di caporalato: la sanzione pecuniaria prevista va da 400 a 1.000 quote (l'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro);
- l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
- l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
- il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
- il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

L'Art 25 duodecies del decreto specifica che: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato"

La responsabilità è stata estesa agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare superi certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, identificati nel D.lgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

Art 12 comma commi 3, 3 bis e 3 ter, 5 del D.lgs. n. 268/1998 specifica che:

"..Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita ...".

Come reato considerato nell'art 25 terdecies riferito al Razzismo e xenofobia si prende in considerazione l'Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

### **Attività esposte al rischio**

- **Gestione e assunzione del Personale;**
- **Rapporti con i fornitori e le ditte appaltatrici con riferimento alla selezione del personale;**
- **Gestione internet da parte del personale dipendente;**

### **Regole di comportamento e procedure**

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono a porre in atto comunque procedure di verifica e controllo.

La Fondazione si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed, infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;
- astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
- prevedere nel Codice Etico principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;

Come sopra evidenziato, viene richiesto alle aziende appaltatrici:

- una certificazione inerente il rispetto dei livelli retributivi contrattuali;
- una certificazione inerente il riconoscimento al personale delle maggiorazioni stipendiali dovute per lavoro a turno;
- una certificazione sulla equa ripartizione fra il personale dei turni di lavoro notturni, festivi, festivi/notturni;
- una certificazione sulla fruizione dei congedi ordinari, nei tempi stabiliti.
- una certificazione sulla corretta applicazione delle norme di tutela della maternità e sul congedo assistenziale.

Viene infine raccomandata l'integrazione dei controlli di cui sopra, con le attività di controllo per la sicurezza e salute dei lavoratori appaltati, tramite appositi e specifici audit.

## SEZIONE X

### Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 9]

#### Considerazioni esplicative

Si tratta - ex L. n. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24 febbraio 1998, n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

#### Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate

“1. E' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero all'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio :

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del da o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)“.

#### Art. 185 - Manipolazione del mercato

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo“.

#### Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti

finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; "c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all' articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista ai comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione".

#### Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato

"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale; c) operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b) non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate al massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa".

Si tratta di reati riconducibili a *market abuse* (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

### **Aree esposte al rischio**

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

In relazione alla qualificazione soggettiva di Ente non profit e all'operatività circoscritta alla sfera dei servizi sociali, è certamente limitata la possibilità di accadimento dei reati e degli illeciti ex artt. 184,185, 187 bis e 187 ter del D.Lgs n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

E' tuttavia possibile che, nella gestione del patrimonio di cui l'Ente eventualmente disponga, l'Ente stesso possa incorrere in categorie di investitori molto attivi o azionisti rilevanti; in tale non normale ipotesi si devono considerare, valutare ed osservare le indicazioni portate dalla Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29 novembre 2005 con riferimento alle strategie di manipolazione del mercato.

Ricorre inoltre la possibilità che l'Ente entri normalmente o sistematicamente in possesso di informazioni privilegiate; in tali casi esso deve adottare procedure idonee a limitare il rischio degli abusi indicati negli artt. 184 e 187 bis del D.Lgs. n. 58/98.

## SEZIONE XI

### Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123]

#### Considerazioni esplicative

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.);

Con l'introduzione nel Decreto legislativo 231 del 2001 dell'art. 25 septies, da ultimo modificato dall'art. 300 Decreto legislativo 81 del 2008 e dal Decreto legislativo 106 del 2009, assumono rilevanza i comportamenti colposi tenuti in violazione delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro che abbiano cagionato lesioni colpose gravi o gravissime ovvero la morte di soggetti che prestano la propria attività in via diretta o anche indiretta (ad esempio nel caso di subappalti) in favore della società.

In tale contesto assume primario rilievo il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ossia il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Tale decreto prevede all'art. 30 quanto segue. (Vedere anche quanto modificato dal D.lgs. 106 del 2009 con particolare riferimento alla gestione delle deleghe).

1. Il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il Modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4. Il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente art. per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del Modello di organizzazione e di gestione di cui al presente art. nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11.

### **Aree esposte al rischio**

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Ente e, in specie, le aree per le quali la stessa ha già dato attuazione alle previsioni dei D.Lgs. N. 626/1994 e N. 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento adottabile di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischio da incendio (INC)
- rischio elettrico
- rischio derivante dall'uso di macchinari
- rischio Stress Lavoro Correlato

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a confronto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;

- per i protocolli elaborati dall'Azienda per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

### **Regole di comportamento e procedure**

L'Ente, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (dirigenti, dipendenti, professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree "critiche" maggiormente esposte a rischio e comportano anche l'individuazione degli ambiti nei quali sono rilevabili condotte o fatti sintomatici di un cattivo o difettoso funzionamento del modello e, di conseguenza, della non corretta applicazione della normativa antinfortunistica.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e nel Codice Etico. In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l'Ente ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.Lgs. N. 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite da questo Documento Aziendale;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi e DUVRI condiviso con le ditte appaltatrici;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

## Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. L'Ente si propone di praticare il costante miglioramento della sicurezza e negli ambiti di lavoro, presenti nella legislazione della salute dei lavoratori osservando tutte le regole in materia.
2. Il servizio di prevenzione e protezione provvede:
  - all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
  - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
  - ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  - a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche;
  - a fornire ai lavoratori le informazioni dovute ed opportune
3. L'Ente è tenuto:
  - a stabilire ed assumere le misure per la gestione della sicurezza;
  - a svolgere adeguate attività di formazione, informazione ed addestramento contro i rischi;
  - ad assicurare la sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalla legge;
  - ad assicurare il rispetto degli standard tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
4. L'organizzazione aziendale del lavoro fa riferimento e recepisce le linee guida UNI-INAIL (SGSL) 28/9/2001 per la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.

## SEZIONE XII

*Reati in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.lgs. 231/01) [Articolo introdotto dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99, art. 15]*

### Considerazioni esplicative

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

L'art. 171 Legge n. 633/1941 punisce chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171bis Legge n. 633/1941 "Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore" punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non

contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

L'art. 173 ter Legge n. 633/1941, punisce un' ampia gamma di condotte riconducibili a chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

L'art. 171 septies della Legge n. 633/1941 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

L'art. 171 octies della Legge n. 633/1941 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

### **Aree esposte al rischio**

Data la natura delle attività della Fondazione., le condotte previste dai reati analizzati negli art. 171 Legge n. 633/1941, art. 171bis Legge n. 633/1941 e art. 173 ter Legge n. 633/1941 sono astrattamente realizzabili nell'ambito della FONdazione, mentre gli altri reati non risultano attuabili nel contesto dell'Ente. Le attività sensibili sono quelle relative alla:

- **Gestione delle licenze per il software utilizzato.**

### **Regole di comportamento e procedure**

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Sussistono, tuttavia, limitati ambiti operativi in cui possono verificarsi contatti con la protezione delle opere dell'ingegno.

In primo luogo ciò può verificarsi nell'ambito dell'attività di ricerca che non è solo di carattere sanitario ma anche di carattere ingegneristico e che può svilupparsi nella divulgazione dei risultati della ricerca stessa.

Esistono, poi, iniziative informative indirizzate al vasto pubblico per la divulgazione e la conoscenza di opere, supporti e ausili dovuti alla ricerca nelle sue varie espressioni.

L'attività dell'Ente, comunque, per quanto possa interessare la normativa sulle opere dell'ingegno va svolta con la puntuale osservanza delle specifiche norme tutelari e, nel rispetto della peculiarità del settore assistenziale e della posizione degli utenti dei servizi, delle indicazioni della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Per tutto quanto sopra, pertanto, La Fondazione deve disporre gli adeguati controlli.

Nel dettaglio al fine di ridurre il rischio reato è presente un:

- DPO nominato dall'Ente;
- Un inventario software e hardware;
- Regolamento per l'attuazione del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati - reg. Ue 2016/2017) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Incarico all'amministratore di sistema;

### SEZIONE XIII

Reati ambientali 25-undecies del D.Lgs.231/01 [Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 2 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1 del D.lgs. 121/2011 e modificato dalla Legge 68/2015]

#### Considerazioni esplicative

I principali reati presupposto rientranti nell'area tutela ambientale riguardano l'applicazione delle Direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente. Il provvedimento entra in vigore il 16 agosto 2011 introducendo l'art. 25-undecies del Decreto legislativo 231 del 2001.

In particolare, sono citati i seguenti reati:

- Art. 452 bis (Inquinamento ambientale) del Codice penale.
- Art. 452 quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente) del Codice penale.
- Art. 452 quater (Disastro ambientale) del Codice penale.
- Art. 452 sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) del Codice penale.
- Art. 452 septies (Impedimento del controllo) del Codice penale.
- Art. 452 octies (Circostanze aggravanti) del Codice penale.
- Art. 452 quaterdecies Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
- Art.727-bis del Codice penale
- Art.733 - bis del Codice penale
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - articolo 29 - quattordecies
  - articolo 137
  - articolo 256
  - articolo 257
  - dell'articolo 258
  - articolo 259
  - articolo 260, e 260 - bis
  - articolo 279
- Legge 7 febbraio 1992
  - articolo 1 e articolo 3 - bis.
- Legge 28 n. 549 dicembre 1993
  - articolo 3
- decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
  - articolo 8 e 9

Il nuovo articolo 452-bis del Codice penale punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento «significativi e misurabili» dello stato preesistente «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

Il reato invece di Disastro ambientale riguarda un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per

l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

L' 452-sexies punisce con la reclusione il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente.

Art. 452 septies (Impedimento del controllo) punisce chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

L'art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti stabilisce che chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Nel dettaglio nell'art. 727 - bis c.p. è punita l'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; l'art. 733 - bis c.p. punisce il danneggiamento o deterioramento di habitat. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 - bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 - bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

In riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo unico ambientale" sono stati inseriti nel D.lgs, 231/01 l'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 che sanziona penalmente la condotta dello scarico di acque reflue industriali, nel solo caso in cui le sostanze pericolose,

oggetto della condotta, superino i valori limite indicati tassativamente dall'Allegato 5 allo stesso Decreto.

L'art. 256 contempla diverse ipotesi di reato, richiamate poi dal D.Lgs. 231/01:

1. svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
2. abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese;
3. realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
4. miscelazione di rifiuti;
5. realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto);
- smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico e/o di raccolta);
- recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).

in assenza del provvedimento amministrativo che può essere un'autorizzazione, un'iscrizione o una comunicazione.

A tal fine, è possibile affermare che l'avvenuta presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento amministrativo non può essere considerata alla stregua di un'autorizzazione perfezionata. Pertanto, commette il reato chi esercita le sopra menzionate attività nel periodo di mora che intercorre tra domanda e rilascio del provvedimento amministrativo, oppure chi omette o ritarda di effettuare il versamento dei contributi annuali di iscrizione.

Con riferimento alla realizzazione e alla gestione di una discarica non autorizzata, il reato si configura anche attraverso il ripetuto accumulo, nello stesso luogo, di materiali oggettivamente destinati all'abbandono, con trasformazione del sito, degradato a sua volta dalla presenza dei rifiuti. L'illecito si configura anche in difetto di una specifica organizzazione di persone o di mezzi e senza che sia necessario uno specifico scopo di lucro. Sotto il profilo strettamente giuridico, il reato si qualifica come istantaneo.

La "miscelazione di rifiuti" integra un'autonoma figura di reato con cui si punisce chiunque compia operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi o di miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Tali attività possono, infatti, essere lecitamente svolte solo a seguito di rilascio di una specifica autorizzazione con la quale l'autorità amministrativa accerta che l'attività di miscelazione non rechi danni all'ambiente e alla salute umana e che il suo esercizio sia funzionale all'ottimale smaltimento dei rifiuti.

Con riferimento alla realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi, la fattispecie di reato risulta applicabile ai soli casi di produzione di rifiuti individuati dalla normativa speciale di settore, ove si stabiliscono adempimenti peculiari - finalizzati ad assicurare condizioni di salute e sicurezza - circa la quantità dei rifiuti e la durata del deposito temporaneo.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario, il reato disciplinato dall' Art. 257 Bonifica dei siti il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse al puntuale adempimento della procedura di bonifica, laddove imposta, e, più in generale, dall'interesse alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento. Per la sussistenza del reato è necessario aver cagionato il superamento delle CSC (Concentrazioni di Soglia di Contaminazione) e delle CSR (Concentrazione Soglie di Rischio), definite caso per caso, sulla base di specifiche analisi di rischio sul sito interessato.

Il soggetto agente è individuato in colui che ha l'obbligo di bonificare il sito inquinato e che, pertanto, con la propria condotta, attiva od omissiva, abbia causato o concorso a causare la contaminazione, sia con dolo che con colpa, del sito. Questa figura potrebbe, pertanto, non coincidere con quella del proprietario del sito inquinato.

L'art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari punisce la condotta di chi fornisce indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Il reato è punibile a titolo di dolo ed è imputabile sia al produttore dei rifiuti o destinatario degli stessi, sia al trasportatore.

L'art. 259 sanziona il trasferimento dei rifiuti, ai fini dello smaltimento o del recupero, al di fuori dello Stato di appartenenza dell'impresa produttrice. Per configurare la condotta è necessario il rinvio al Regolamento CEE 259/93 del 1 febbraio 1993 - relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. In particolare, con il citato regolamento, viene scoraggiata l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento, incentivando l'autosufficienza dello stato produttore, e viene vietata, per i rifiuti destinati al recupero, l'esportazione di rifiuti inclusi in particolari liste (cc.dd. lista ambra e lista rossa), consentendo solo quella dei rifiuti inclusi nella c.d. lista verde. E' prevista una circostanza aggravante nel caso di traffico illecito di rifiuti pericolosi.

La condotta sanzionata dall'art. 260 è integrata da una serie di operazioni aventi carattere continuativo e organizzato, volte alla cessione, al ricevimento, al trasporto, all'esportazione e all'importazione e, comunque, alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

La norma intende sanzionare i comportamenti non occasionali dei soggetti che, al fine di trarre un ingiusto profitto, fanno della gestione illecita dei rifiuti la loro attività professionale/aziendale, anche se non esclusiva. Il reato si perfeziona solo con il compimento di più operazioni illecite e con la predisposizione di un'organizzazione sia pur rudimentale. Il reato in esame ed il reato di "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" (art. 256), risultano diversi, non essendo configurabile alcun rapporto di

specialità o alternatività, sicché è possibile l'imputazione di entrambi i reati a titolo di concorso. Di rilievo anche i mezzi di trasporto impiegati nel traffico illecito di rifiuti, che costituiscono lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta del reato.

Il comma 6 sanziona una condotta, speculare a quella descritta nell'art. 258, comma 4, in tema di formulario, che consiste nella falsità ideologica (relativa pertanto alla falsità o non esattezza dei dati contenutistici) del certificato di analisi dei rifiuti, il cui contenuto viene inserito nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La condotta risulta, peraltro, limitata ai soli casi di falsità ideologica dei dati attinenti alla natura, alla composizione e alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il reato può essere addebitato, in tal caso, al soggetto responsabile, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, della redazione del certificato in oggetto. Il comma 7 punisce a titolo di reato, anche il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione, nonché lo stesso trasportatore che utilizza il certificato falsificato ai sensi del comma 6 e contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti pericolosi. Una previsione del tutto innovativa nell'ambito del nostro ordinamento è rappresentata dal comma 8 dell'art. 260-bis che punisce il trasportatore, qualora accompagni il trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Si tratta di un'ipotesi di reato costruita sul presupposto che una scheda autentica e originale venga intenzionalmente modificata dal trasportatore stesso per impedire una corretta e completa tracciabilità dei rifiuti (falsità materiale). Le pene previste in quest'ultimo caso sono quelle indicate dagli artt. 477 e 482 del codice penale.

Il reato previsto dall'art. 279 si applica in ambito industriale, e in particolare, nei casi di esercizio di impianti o gestione di attività che possano comportare l'immissione nell'aria di particolari sostanze dannose elencate negli Allegati I, II, III e V alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (ad es. arsenico, benzene, cromo, cadmio, etc). Inoltre, ai fini della configurazione della fattispecie, è necessario, come secondo elemento, che venga posta in essere una violazione dei valori limite di emissione, così come prescritti da specifiche autorizzazioni o prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa competente. Infine, la semplice violazione di tali atti amministrativi non sembra sufficiente per determinare la punibilità del soggetto agente, poiché il rappresentante legale dell'impresa o il direttore di stabilimento saranno ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 279, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 solo qualora il superamento dei valori limite di emissione abbiano, al contempo, provocato un deterioramento della qualità dell'aria, valutato sulla base di valori limite definiti dalle normative speciali di settore.

La legge 150 del 7 febbraio 1992 modificata con legge 59 del 13 febbraio 1993 disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

La Legge ordinaria del Parlamento n° 549 del 28/12/1993 dettaglia invece le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

Il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 è stato emesso in attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

### **Aree esposte al rischio**

I reati previsti dall'art. 25 undecies del D.L.vo n. 213/2001 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti normali possibilità di accadimento anche nell'ambito dell'attività dell'Ente.

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis c.p. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette", 733 bis c.p. "distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto", quelli di cui alla legge 7 febbraio 1992, n.150, limitatamente agli art.1, commi 1 e 2, art. 6, comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), e quelli di cui al D.Lgvo n. 6 novembre 2007, n.202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all'art.25 undecies, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento.

L'attività dell'Ente, infatti, rivolta al ricovero volontario di soggetti anziani in condizione di non autosufficienza, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di quelli assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. n. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

### **Regole di comportamento e procedure**

L'Ente si impegna ad adottare procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

- raccolta a livello di singola unità operativa o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;

- raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTR). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.L.vo n. 22/1997.

Le sopraindicate prescrizioni sono analiticamente previste in procedure di carattere unitario per l'intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della direzione sanitaria aziendale, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento. A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite alla:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.Lvo n. 152/2006);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.Lgvo 152/2006;
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la:

- verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

Poiché a confine con quanto relativo ai reati ambientali, si ritiene necessario specificare in questo paragrafo anche la necessità di tenere in considerazione le pratiche di smaltimento dei farmaci scaduti e le pratiche di controllo sui medicinali considerati stupefacenti. A tal fine viene introdotto un apposito protocollo interno di verifica.

## SEZIONE XIV

*Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012]*

### Considerazioni esplicative

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro- (.art.603 bis c.p).

Nell' art. 600 c.p. la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti. Tale ipotesi di reato si estende non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio di un fornitore).

L'art. 600 bis c.p. punisce chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti o compia atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica,

L'art. 600 ter c.p. (Pornografia minorile) punisce chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico e chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonda o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito il materiale pornografico.

L'art. 600 quater "Detenzione di materiale pornografico" punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto,

L'art. 600 quarter.1. c.p. (Pornografia virtuale) specifica che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico

rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Con il d.lgs. 39/14 è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto il delitto di cui all'articolo 609-undecies c.p. "Adescamento di minorenni", reato inserito nel codice penale dall'art. 4, comma 1, lett. z), della legge 1 ottobre 2012, n. 172. L'art. 609-undecies c.p. punisce ogni comportamento volto a carpire la fiducia del minore degli anni sedici, finalizzato alla commissione di reati di pedofilia e di pedopornografia, nonché alla riduzione in schiavitù dello stesso.

L'art. 600 quinquies c.p. (Iniziativa turistiche) punisce invece chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività

L'art. 601 c.p. (Tratta di persone) punisce chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno

L'art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi) punisce invece chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

L'art.603 bis c.p (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
- previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- il rafforzamento dell'istituto della confisca;
- l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di caporalato: la sanzione pecuniaria prevista va da 400 a 1.000 quote (l'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro);
- l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
- l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
- il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
- il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

L'Art 25 duodecies del decreto specifica che: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato"

La responsabilità è stata estesa agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare superi certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, identificati nel D.lgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

Art 12 comma commi 3, 3 bis e 3 ter, 5 del D.lgs. n. 268/1998 specifica che:

"..Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita ...".

Come reato considerato nell'art 25 terdecies riferito al Razzismo e xenofobia si prende in considerazione l'Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

### **Aree esposte al rischio**

Dei reati sopra identificati risultano seppur astrattamente applicabili solo quelli contemplati dagli art. 600 e 600 quater c.p e quello richiamato nell'articolo 25 duodecies.

Ai fini della commissione del reato in esame, con riferimento alla realtà operativa della Fondazione., si individuano astrattamente le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- Gestione e assunzione del personale;
- Rapporto con i fornitori in riferimento alla gestione del personale;
- Gestione internet da parte dei dipendenti;

### Regole di comportamento e procedure

Le misure da osservare sono costituite dalla acquisizione, prima dell'instaurazione del rapporto di impiego, del permesso di soggiorno; inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei, il lavoratore dovrà produrre la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno. E' opportuno che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che - in caso di permesso temporaneo - sia espressamente sancito l'obbligo del lavoratore di documentare il tempestivo rinnovo del permesso sotto comminatoria di risoluzione del rapporto di lavoro.

La Fondazione si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed, infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;
- astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
- prevedere nel Codice Etico principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;

## SEZIONE XV

### *Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25 quaterdecies) introdotto dalla Legge Europea 2017*

#### Considerazioni esplicative

L'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 punisce "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ossia "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa", prevede plurime fattispecie di delitti e contravvenzioni, tra le quali, ai sensi del primo comma, "l'organizzazione, l'esercizio e la raccolta a distanza, senza la prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le medesime condotte sono punite, inoltre, quando, nonostante la prescritta concessione, vengano utilizzate modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge".

L'allargamento dei reati presupposto attraverso l'indicazione della frode sportiva impone ai compilatori dei modelli organizzativi di compiere un'analisi dei rischi specifici collegati all'eventualità della manipolazione dei risultati sportivi e a ideare, qualora necessario, una serie di procedure interne volte a impedire, o quanto meno a rendere più difficile, il compimento di tali reati.

Per quanto riguarda il reato di frode sportiva nella sua forma più classica, e cioè quella consistente nel richiedere a un partecipante a una competizione sportiva di limitare il proprio impegno agonistico a fronte di una somma di denaro o di qualsiasi altra utilità, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione, il modello di gestione il modello potrebbe prevedere, regole interne atte a controllare la gestione delle risorse finanziarie, secondo dinamiche che possono in qualche modo richiamare i protocolli di gestione aziendale utilizzati al fine di prevenire reati di corruzione, delitto che per quanto riguarda la prospettiva 231/01 presenta alcune analogie con la frode sportiva.

Per quanto riguarda invece altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" (vale a dire il raggiungimento di un risultato "viziato") è necessario cercare di intuire quali possano essere in concreto le condotte illecite in grado di alterare in modo scorretto il risultato sportivo e predisporre di conseguenza le appropriate regole di condotta.

### **Aree esposte al rischio**

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano assolutamente ipotizzabili presso la Fondazione, dato che prescindono completamente dalla natura delle attività proprie della società.

## SEZIONE XVI

Reati Tributari (art.25 - quinquiesdecies) Articolo introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157

### Considerazioni esplicative

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

Il D.L. 124/2019 (convertito con modificazioni nella L. 157/2019), ha incluso fra i reati presupposto, da cui consegue la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche i reati tributari di matrice fraudolenta, a seguito delle "spinte" in tal senso provenienti dalla Direttiva europea 2017/1371/UE e dalla conseguente legge di delegazione europea per il 2018 (L. 117/2019).

Nella disciplina previgente tali reati venivano considerati nel contesto 231 solo indirettamente, tramite altre fattispecie di reato presupposto, quali per esempio l'associazione a delinquere ex articolo 416 c.p. o i reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio ex articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p.. Oggi il compimento delle fattispecie di reato sopra citate comporta invece autonomamente l'insorgere della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01, con applicazione all'Ente di sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e di sanzioni interdittive che arrivano a contemplare il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel corso del 2020 il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE" ha

introdotto anche i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e compensazione indebita sono stati inseriti nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001;

### **Aree esposte al rischio**

Ai fini della commissione dei reati tributari si individuano le seguenti attività a rischio per l'Ente sono la:

- **La redazione del bilancio;**
- **La redazione delle dichiarazioni fiscali.**
- **L'elaborazione delle scritture contabili;**
- **L'emissione di fatture;**
- **Il versamento delle imposte e delle tasse;**
- **L'archiviazione dei documenti fiscali;**

### **Regole di comportamento e procedure**

Oltre al Codice Etico a cui si devono attenere tutti i dipendenti e fornitori coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti simili, il Modello prevede procedure specifiche.

Nello specifico per evitare il rischio di incorrere nei reati sopra citati ha implementato:

- **Verifiche periodiche da parte dell'Organo di Controllo;**
- **Controllo pagamenti fatture (*segregation of duties*) ;**
- **Professionalità e controllo da parte dei consulenti contabili, fiscali e paghe;**
- **Pubblicazione sul sito dei Bilanci nella sezione "Amministrazione Trasparente";**

## **SEZIONE XVII**

### **Contrabbando**

#### **Considerazioni esplicative**

Il D. Lgs n.75/20 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 25 sexiesdecies, che prevede la responsabilità dell'Ente in relazione ai reati di contrabbando previsti dal DPR n. 43/73. In particolare commette reato di contrabbando chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. La fattispecie costituisce reato laddove viene prevista la pena della reclusione o l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad euro diecimila.

#### **Aree esposte al rischio**

Per quanto la natura, attività e le finalità dell'Ente è escluso il pericolo di accadimento del reato in questione. Si inserisce comunque nel Modello per completezza di informativa.

## Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

### Premessa

#### - RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA -

Gli Articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono la necessaria costituzione di un organismo dotato di autonomia e potere di iniziativa e di controllo.

L'Organismo ha, in termini generali il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento.

L'Ente non sarà soggetto a responsabilità allorché provi:

- ✓ l'avvenuta introduzione di un modello organizzativo e di gestione atto a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni ;
- ✓ l'avvenuta costituzione dell'Organo di controllo e vigilanza ;
- ✓ che non vi sia stato o sia stata messa insufficiente vigilanza dal parte del predetto Organismo.

L'introduzione del modello organizzativo dell'Organismo di Vigilanza, consente all'Ente di non rispondere dei reati commessi da soggetti in posizione apicale (intendendosi per figure apicali i soggetti che rivestono potere di rappresentanza, di amministrazione, e di assunzione delle decisioni dell'Ente, dotati di autonomia amministrativa e finanziaria).

Nei casi di reati commessi da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza, l'insorgenza di responsabilità in capo all'Ente, presuppone che sussista una inosservanza degli obblighi di ottemperanza alle prescrizioni dei soggetti preposti al sottoposto.

#### - RAPPORTI DELL'ORGANISMO E DEI SUOI MEMBRI -

Dall'analisi complessiva degli Articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 e secondo le generali interpretazioni, le principali caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza e Controllo sono da identificarsi:

- nell'autonomia
- nell'indipendenza
- nella professionalità
- nella continuità d'azione

### AUTONOMIA

L'art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lg. 231/2001 fa espresso riferimento a quegli "autonomi poteri di iniziativa e controllo" di cui l'Organismo dovrebbe essere dotato; si tratta propriamente di un'autonomia di tipo decisionale, inerente all'aspetto funzionale e qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni di un organismo autoreferenziale.

L'autonomia sarà in primo luogo, rispetto agli Enti, ai suoi vertici ed al *management*; conseguentemente l'Organismo dovrà poter espletare le sue funzioni completamente libero da condizionamenti o pressioni e non dovrà essere coinvolto nell'esercizio di attività

di gestione che esorbitino dai compiti specificatamente assegnati in funzione dell'attività sua propria.

### **INDIPENDENZA**

Il riferimento è evidente alla posizione dell'Organismo di Vigilanza rispetto all'Ente: il suo operato deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza indebitamente creati rispetto al vertice di controllo, trattasi di un organo terzo, gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.

Particolare problema è quello relativo ai soggetti che sono legati agli Enti da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il ruolo di membro dell'OdV può essere ricoperto sia da membri interni dell'Ente, sia da membri dell'Organo di Controllo dell'Ente, sia da membri esterni. La maggioranza dei membri dell'Organismo di Vigilanza non deve essere costituita da membri interni dell'Ente.

### **PROFESSIONALITA'**

I Membri dell'Organo di Vigilanza devono essere in possesso di adeguate capacità e professionalità in rapporto ai compiti istituzionali dell'Organismo. Tale requisito deve essere proprio dell'organismo nel suo complesso.

E' opportuno che i Membri siano in possesso di specifiche competenze professionali particolarmente in problemi giuridici, organizzativi, informatici e contrattuali.

### **COMPITI**

I compiti fondamentali dell'Organismo di Vigilanza sono così sintetizzabili:

- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto dal modello evidenziandone gli scostamenti, allo scopo di adeguarlo alle attività effettivamente svolte;
- valutare l'adeguatezza del modello, in relazione alle attività svolte dall'ente e alla sua organizzazione;
- curare l'aggiornamento del modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, sia attraverso una fase successiva di verifica della funzionalità delle modifiche proposte.

\*\*\*

### **Art. 1 - Organismo di Vigilanza**

E' istituito presso FONDAZIONE "SAN RICCARDO PAMPURI" - ONLUS l'Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6, del D. Lgs. n. 231/2001.

Detto Organismo assume il nome di "Organismo di Vigilanza" ( in breve OdV ) ed è composto da tre membri effettivi. I membri devono essere soggetti qualificati, con competenza, professionalità ed esperienza in campo legale, informatico, della sicurezza, contabile ed igienico- sanitario, dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici.

L'OdV, i cui componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, rimane in carica per un triennio e può avvalersi della collaborazione di esperti e di consulenti dell'Ente.

Il Presidente ha il compito di promuovere attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'OdV presso gli Amministratori dell'Ente.

## *Art. 2 - Risorse finanziarie e compenso*

Il CdA assicura all'OdV, tramite apposita previsione di budget annuale, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al fine dell'assolvimento dei compiti dello stesso.

Ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, formulerà una richiesta scritta di integrazione delle stesse al CdA che analizzate le motivazione e sentita la totalità dei soci deciderà come procedere.

Il compenso da attribuire all'Organismo di Vigilanza è stabilito dal CdA all'atto della nomina.

## *Art. 3 - Autonomia e garanzie per l'operatività*

L'Amministrazione dell'Ente garantisce all'OdV la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.

L'Amministrazione dell'Ente assicura l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'OdV.

L'Amministrazione dell'Ente mette a disposizione dell'OdV, qualora lo richieda, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari.

Resta, fermo, comunque, per gli Amministratori, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

## *Art. 4 - Funzioni*

L'OdV ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello e del Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché di curarne l'aggiornamento.

In particolare l'OdV:

1. svolge le attività di controllo ritenute necessarie e opportune per accertare l'osservanza del Modello, anche attraverso l'adozione di opportune istruzioni;
2. svolge periodiche ispezioni mirate su attività, prassi od operazioni esposte a rischio, garantendo la stesura e la comunicazione dei relativi verbali;
3. raccoglie e comunica le informazioni e segnalazioni ricevute;
4. attua forme di raccordo colle altre funzioni aziendali, al fine di migliorare il monitoraggio sulle operazioni sensibili;
5. verifica la persistente idoneità del Modello organizzativo e svolge attività funzionali di proposta per il costante adeguamento ed aggiornamento.

## *Art. 5 - Poteri*

L'OdV, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nell'Ente. Al fine di meglio gestire i flussi informativi

verso l'OdV è predisposto uno specifico documento "*Prospetto dei principali flussi informativi all'OdV*" in cui si dettagliano a titolo esemplificativo, alcune informazioni da trasmettere all'OdV.

In particolare gli Organi di Direzione ed Amministrazione dell'Ente che siano venuti a conoscenza di violazioni del Modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo all'OdV. Nel caso si tratti di un'ipotesi riconducibile alla fattispecie prevista dal successivo art. 8, comma 2, devono altresì attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'Amministrazione dell'Ente, per garantire la segretezza delle informazioni, sulla violazione del modello, fornite dai sottoposti - dipendenti o liberi professionisti - ha istituito una casella di posta elettronica il cui accesso è riservato esclusivamente all'OdV.

Gli estremi della casella PEC sono i seguenti: [odvfondazioneonlus@virgilio.it](mailto:odvfondazioneonlus@virgilio.it)

In alternativa per eventuali comunicazioni e segnalazioni da parte di qualsiasi soggetto interessato è stata inoltre istituita una casella di posta chiusa a chiave presso l'atrio dell'Ente la cui apertura verrà effettuata in occasione di ogni seduta dell'Organismo di Vigilanza.

Le informazioni pervenute dovranno essere protocollate e conservate a cura dell'OdV in modo da garantirne la segretezza.

#### ***Art. 6 - Riunioni***

L'OdV si riunisce su convocazione del Presidente, con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo casi di comprovata urgenza, o su richiesta degli altri due componenti. La convocazione deve essere contestualmente trasmessa per conoscenza all'Amministrazione dell'Ente.

L'OdV svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni.

L'OdV trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente. La cadenza annuale è stabilita in funzione della data di nomina.

#### ***Art. 7 - Attività di Vigilanza***

L'OdV deve riunirsi almeno due volte l'anno, per accertare l'applicazione abituale del modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti sanitari ed amministrativi attinenti alle aree di rischio.

L'OdV è validamente riunito quando sono presenti almeno due membri. In caso di assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal membro più anziano. Ogni membro dell'OdV esprime un voto. Le decisioni dell'OdV sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'Organismo può convocare, per consulenza, personale dell'Ente o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche aree. Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli stessi obblighi di diligenza previsti per i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Delle riunioni dell'OdV è redatto un sintetico verbale da parte del segretario nominato dall'Organismo stesso.

I verbali sono firmati dal Presidente e dai membri e sono conservati dallo stesso Presidente o in area appositamente identificata e custodita.

Il Presidente, oltre a convocare e presiedere le riunioni dell'OdV coordina i lavori dello stesso e dà esecuzione alle sue determinazioni.

### *Art. 8 - Segnalazioni*

Qualora l'OdV, nelle forme previste dagli articoli precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del modello da parte dei dipendenti o dei liberi professionisti operanti nella struttura, deve immediatamente procedere collegialmente a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito e di agire conformemente alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Nel caso che appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, il Comitato ne dà immediata notizia all'Amministrazione affinché questa impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per l'Ente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 231.

Dell'attività svolta l'OdV deve conservare idonea documentazione.

### *Art. 9 - Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari*

Qualora, a seguito dell'attività di indagine svolta, emergano seri e concordanti indizi di violazioni al modello, che integrino o non integrino ipotesi di reato, da parte di personale dipendente, l'OdV deve immediatamente segnalare per iscritto all'Amministrazione dell'Ente affinché questa proceda secondo il disposto del C.C.N.L.

Qualora il Comitato segnali violazioni, di cui al comma precedente, commesse da liberi professionisti, l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto dai relativi contratti.

### *Art. 10 - Commissione*

In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni al modello da parte degli Amministratori dell'Ente, l'OdV ne dà immediata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione affinché, secondo le norme statutarie, lo stesso Organo possa adottare i provvedimenti di cui all'art. 14, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2.

Il Consiglio di Amministrazione nomina senza ritardo una Commissione per l'accertamento dei fatti comunicati, ai sensi del comma precedente, e della relativa responsabilità degli Amministratori.

La Commissione è composta da tre o più membri in numero dispari.

Su richiesta degli amministratori, di cui si deve accertare la condotta in violazione del modello, può essere chiamato a far parte della Commissione, quale presidente, un professore universitario ordinario di materie giuridiche.

Della Commissione non possono far parte i componenti effettivi dell'OdV, né i componenti del Consiglio d'Amministrazione.

L'accettazione dell'incarico da parte dei designati deve risultare da atto scritto inviato all'Ente entro venti giorni dal ricevimento della Comunicazione della nomina.

I compensi per i componenti della Commissione sono determinati dal Consiglio d'Amministrazione e non possono gravare sul budget assegnato all'OdV.

Se alcuno o tutti i componenti della Commissione divengono indisponibili per qualunque causa, il Consiglio d'Amministrazione provvede senza ritardo alla sostituzione.

### *Art. 11 - Aggiornamento Modello*

L'OdV deve promuovere l'aggiornamento del Modello in relazione alle eventuali novità normative, alle mutate esigenze dell'Ente o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'Ente.

Le modifiche di cui al comma precedente devono essere comunicate al Consiglio d'Amministrazione per la relativa approvazione.

Le modifiche al Modello devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico.

#### *Art. 12 - Decadenze*

Il componente dell'OdV che risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive decade automaticamente dall'incarico.

La delibera relativa alle decadenze adottata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione che, nella stessa occasione, provvede alle necessarie sostituzioni.

#### *Art. 13 - Rilevanza delle trasgressioni*

La trasgressione alle disposizioni contenute nel presente modello e nei Codice Etico costituisce, per il personale dipendente, violazione del dovere di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura e dell'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dai C.C.N.L.

#### *Art. 14 - Sanzioni applicabili*

Le trasgressioni del Modello sono accertate e sanzionate, ai sensi dei predetti C.C.N.L.

La violazione del Modello che abbia determinato l'iscrizione del dipendente e/o dell'Ente privata nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità

#### *Art. 15 - Modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari*

I provvedimenti disciplinari sono adottati, in ogni caso, da parte dell'Amministrazione, in conformità e secondo le procedure previste dall'art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300.

I predetti contratti devono contenere specifiche clausole per la immediata risoluzione in caso di grave violazione del Modello.

#### *Art. 16 - Estensione delle responsabilità*

In caso di accertamento di una grave trasgressione al Modello, l'Amministrazione dell'Ente procede disciplinarmente, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e dei C.C.N.L., nonché, ricorrendone il caso, nei confronti del diretto superiore o del responsabile dell'unità funzionale o dell'area amministrativa per accertare eventuale colpa "in vigilando".

#### *Art. 17 - Regole procedurali applicabili alla Commissione*

La Commissione di cui all'art. 10, comma 2, nell'accertamento dei fatti, opera in analogia alle norme stabilite per il procedimento disciplinare dal C.C.N.L., in quanto applicabili.

La Commissione deve depositare presso la sede dell'Ente le proprie conclusioni, adeguatamente motivate e in forma scritta, entro tre mesi dallo spirare del termine di cui all'art. 10, comma 6. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, su richiesta della maggioranza dei componenti della Commissione, per gravi e comprovate ragioni, può deliberare una proroga non superiore ai trenta giorni.

#### *Art. 18 - Riservatezza*

I componenti della Commissione sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti da essi compiuti nell'esercizio dell'incarico ricevuto, salvo che per il contenuto del verdetto già depositato nella sede dell'Ente.

#### *Art. 19 - Provvedimento a carico degli Amministratori*

La violazione del presente Modello che astrattamente integri ipotesi di reato da parte degli Amministratori determina la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, può determinare una sanzione pecuniaria a loro carico, al cui pagamento sono obbligati in solido, non inferiore ad un terzo del vantaggio economico, stimato come profitto per l'Ente, derivante dalla violazione che astrattamente integri un'ipotesi di reato e la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

Le violazioni dolose del presente Modello che astrattamente non integrino ipotesi di reato da parte degli Amministratori, determinano la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

#### *Art. 20 - Rivalsa*

L'Ente si riserva di agire nelle sedi competenti contro chiunque abbia commesso reati nel contesto dell'Ente.

## ALLEGATO 2

### PROSPETTO DEI FLUSSI INFORMATIVI MINIMI ALL'ODV

	INFORMAZIONE	RESPONSABILE	TEMPI
1	Bilanci e budget	Presidente	Secondo scadenze dopo approvazione CdA (entro 20 giorni)
2	Verbali CdA	Presidente	Secondo scadenze (entro 20 giorni)
3	Verbali Organo di Controllo	Presidente	Secondo scadenze (entro 20 giorni)
4	Sanzioni e verifiche Enti di Controllo	Presidente	Ad accadimento (entro 20 giorni)
5	Segnalazione infortuni ( Solo se prognosi superiore a 30 giorni )	RSPP	Ad accadimento (entro 20 giorni)
6	Verbali verifiche RSPP	RSPP	Ad accadimento (entro 20 giorni)
7	DVR revisionato	RSPP	Ad accadimento (entro 20 giorni)
8	Sanzioni a dipendenti	Presidente	Ad accadimento (entro 20 giorni)
9	Report Audit interni di qualità	Responsabile Qualità	Secondo calendario (entro 20 giorni)
10	Report Audit ente di certificazione	Responsabile Qualità	Secondo calendario (entro 20 giorni)
11	Report Assunzioni	Presidente	Ad accadimento (entro 20 giorni)
12	Partecipazione/Indizione gare di appalto	Presidente	Ad accadimento (entro 20 giorni)
13	Notizie di reato	Presidente	Immediatamente
14	Sopralluoghi ( visite , ispezioni , perquisizioni sequestri )	Presidente	Immediatamente